Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato, 30 dicembre — Numero 305

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze, ministro ad interim del tesoro a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922 sul decreto che riduce ed unifica le aliquote delle tasse di bollo sulle profumerie e quelle sulle specialità medicinali.

SIRE!

Assai grave è il disagio in cui è venuta a trovarsi la classe dei fabbricanti e commercianti di profumerie per effetto della nuova elevata tariffa delle tasse di bollo stabilita col R. D. 31 ottobre 1921, n. 1526, recante la imposizione delle aliquote di centesimi 20 e di centesimi 30 per ogni lira o frazione di lira, rispettivamente per i prezzi da oltre lire 5 a lire 100 e da oltre lire 100 in su

La necessità materiale di accordare lunghe proroghe per la regolarizzazione dei prodotti esistenti così nei depositi come nei locali di vendita, ha fatto sì che la indicata tassa non ha in realtà ancor potuto applicarsi, tanto che la percezione degli aumenti recati dal decreto è stata finora limitata solo all'atto della vendita

Questo stato di cose, manifestatamente contrario sia agli interessi dell'industria che a quelli dell'erario, ha persuaso il Governo della opportunità di apportare una notevole modificazione all'attuale regime della tassa, nel senso di stabilire, con decorrenza dal 1° gennaio 1923 l'unificazione di questa nell'aliquota del 10 0/0 per i prezzi da oltre L. 5, fermo restando il limite di esenzione per i prezzi fino ad 1 lira e la tassa di bollo in ragione di centesimi 5 per ogni mezza lira o frazione di mezza lira per i prezzi da oltre L. 1 a L. 5.

La medesima unica aliquota del 10 0/0 sarà applicata, dal 1° gennaio 1923, tanto per le profumerie che per le specialità medicinali, alle quali ultime è pure esteso il limite di esenzione fino a lire una.

Allo scopo poi di semplificare la percezione del tributo, si è stabilito di conglobare nella detta aliquota del 10 % – tanto per le profumerie che per le specialità medicinali – l'addizionale pro mutilati.

L'unificazione dell'aliquota di tassa al 10 % farà presumibilmente aumentare il commercio delle profumerie e quindi il gettito, pur mantenendosi nei primi mesi nelle cifre attuali (circa 2 milioni e mezzo al mese) prenderà in breve la via di una sensibile elevazione.

L'eliminazione dell'addizionale recherà senza dubbio una perdita nel capitolo relativo, ma non è perciò meno consigliabile l'abbandono dell'addizionale stessa in una materia che non si presta alla sua regolare applicazione.

D'altro canto, data l'aliquota unificata del 10 0/0 non si avrà perdita di addizionale che per i prodotti di prezzo da L. 10 in su, i quali non possono rappresentare che una quantità relativamente esigua, cioè un quindicesimo del totale.

In occasione di queste modificazioni, si è anche ritenuto opportuno di soddisfare ad una giustificata esigenza dei produttori di profumerie e di specialità medicinali, consentendo sotto l'osservanza di determinate cautele, la applicazione delle fascette bollate su qualunque lato dei prodotti, anzichè, come è stato finora prescritto, sul solo lato di apertura dell'involucro o del recipiente, ciò che costituiva spesso un intralcio alla confezione pratica ed estetica degli invòlucri e dei recipienti.

È sembrato poi giusto eliminare la lamentata condizione di privilegio finora goduta dai produttori e dai commercianti di profumerie destinate ad essere vendute sciolte e quindi non soggette a tassa di bollo.

Con l'attuale provvedimento si è infatti provveduto a colpire anche le dette profumerie, assoggettando la loro vendita, quando il prezzo supera una lira, alla tassa di bollo stabilita dall'art. 1 del R. D. 26 febbraio 1920, n. 167, oltre l'addizionale pro mutilati, per le vendite degli oggetti di lusso.

Allo scopo, infine, di attenuare l'esagerata misura della sanzione penale prevista dall'art. 117 del vigente testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, nella misura del decuplo della tassa con un minimo di L. 100, per ciascuna contravvenzione alle disposizioni dello stesso testo unico in materia di tassa di bollo sulle profumerie e sulle specialità medicinali, si è stabilita la riduzione della sanzione stessa a cinque volte la tassa, col minimo di lire dieci.

Il Governo nutre fondata fiducia che il proposto provvedimento sia destinato a recare un notevole beneficio sia all'industria che all'erario, come quello che contempera gli interessi dei contribuenti con le esigenze del pubblico bilancio, e perciò il sottoscritto confida che la Maestà Vostra vorrà approvarlo, munendo della Sua Augusta firma l'unito schema di decreto.

Il ministro delle finanze
A. DE STEFANI.

Il numero 1671 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze e ministro *ad interim* del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo sulle profumerie e sulle specialità medicinali è stabilita in base alla seguente tariffa:

quando il prezzo supera lire 1 ma non lire 5: per ogni mezza lira o frazione di mezza lira: lire 0,05;

quando il prezzo supera lire 5: per ogni lira o frazione di lira: lire 0,10.

L'applicazione della tassa deve farsi in ragione del prezzo, tassa non computata.

La detta tassa è comprensiva dell'addizionale a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra.

Il limite di esenzione dalla tassa è stabilito in lire una.

Nessun rimborso compete per l'addizionale pagata sulle marche, fascette o bollini di abbonamento venduti dagli uffici del registro a tutto il 31 dicembre 1922, a prezzo comprensivo di tassa e di addizionale.

E' consentito di attaccare le marche o fascette da bollo per profumerie o per specialità medicinali, su qualsiasi lato dei prodotti, ma chi si vale di tale facoltà ha obbligo di annullare le marche e le fascette al momento della vendita, con la scritturazione da farsi ad inchiostro, o con impressione analoga, del giorno, mese ed anno. Mancando l'annullamento i prodotti si considerano non tassati.

Art 2.

La vendita di profumerie sciolte, e cioè non contenute in scatole, pacchetti, bottiglie, vasi ed altri involucri o recipienti, quando il prezzo di vendita supera lire una, è soggetta, per ogni lira o frazione di lira, alla tassa di bollo da riscuotersi nella stessa misura, forme modalità stabilite per le vendite degli oggetti di lusso.

Art. 3.

E' ridotta a cinque volte la tassa col minimo di lire dieci, la pena pecuniaria applicabile nei casi preveduti all'art. 117, primo comma, della legge sulle tasse di bollo, testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, in materia di tasse di bollo sulle profumerie e sulle specialità medicinali.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nei territori della Venezia Giulia e Venezia Tridentina.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore col 1° gennaio 1923.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il mese di marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze, ministro ad interim del tesoro a Sua Maestà il Re in udienza del 28 dicembre 1922 sul decreto che abolisce la fascetta filigranata bollata sulle bottiglie di liquori, vermut e marsala e aumenta di L. 200 per ettanidro l'imposta di fabbricazione degli spiriti.

SIRE!

Col provvedimento di carattere legislativo sottoposto alla firma di Vostra Maestà viene soppressa la tassa speciale di bollo, applicabile mediante fascette filigranate bollate, regolata da ultimo dalla tariffa stabilita con decreto Reale 21 agosto 1921, n. 1260 alla quale sono presentemente soggette le bottiglie contenenti liquori, vermut e marsala.

La fascetta filigranata rimane in vigore solamente per le bottiglie contenenti vini spumanti e acque minerali da tavola.

In sostituzione della tassa di bollo applicabile con fascetta filigranata sulle bottiglie contenenti liquori, vermut e marsala, viene imposto un aumento di L. 200 per ogni ettolitro anidro di spirito, e la attuazione della nuova forma di tributo avverrà col gravare d'aumento tutte le rimanenze sia di spiriti, sia di liquori, vermut o marsala esistenti così nei depositi vincolati alla finanza, come nei depositi liberi. Dopo di che il provvedimento prenderà assetto normale.

Naturalmente, trattandosi di colpire liquidi da bocca, sono esclusi dall'aumento tutti gli spiriti denaturati che non sono suscettibili nè di trasformazione in liquori nè di essere aggiunti al vermut ed al marsala.

In analogia alla vigente legge di imposta sulla fabbricazione degli spiriti, viene reso immune dall'aumento anche lo spirito puro destinato alla fabbricazione dell'aceto.

Particolare riguardo ha il provvedimento per lo spirito puro impiegato nella industria della profumeria, in quanto che esso consente la esenzione dall'aumento.

Analogamente sarà disposto per lo spirito puro occorrente per usi scientifici e sanitari.

Si calcola che in condizioni ancora non perfettamente sistemate della economia pubblica, il minimo dello spirito di buon gusto che sconterà l'aumento di L. 200 per ettanidro, non potrà essere inferiore a 250,000 ettanidri; consegue da ciò una previsione di riscossione di 50 milioni e quindi un aumento effettivo di 25 milioni di entrata, suscettibile di rapido sviluppo.

Grande sarà il beneficio che il provvedimento è destinato a recare all'industria. Esso darà efficace libertà di azione e vantaggio notevole specialmente ai fabbricanti di liquori e di vermut di marca ed ai produttori di marsala, i quali saranno coperti contro la concorrenza che altri lor fanno – vendendo in damigiane, o in fusti – e usando, specialmente nelle mescite, recipienti non soggetti al bollo.

Sarà efficacemente contrastato il commercio dei liquori e bevande alcooliche fatti con estratti ed artifici di ogni genere, poichè lo spirito che tali liquori e bevande pur devono contenere, non può non avere scontato l'aumento disposto.

Lo schema di decreto contempla la riduzione ad equa misura delle penali per le bottiglie di vini spumanti e di acque minerali per le quali resta fermo l'obbligo della fascetta filigranata; concede l'esonero dalla addizionale, e ammette, per speciale riguardo alle acque minerali, l'esenzione da tassa quando il prezzo non sia superiore a lire una

Per tutte queste considerazioni è conveniente di dare al provvedimento la più sollecita attuazione ed il sottoscritto confida che la Maestà Vostra vorrà approvarlo, munendo della Sua Augusta firma l'unito schema di decreto.

Il ministro delle finanze
A. DE STEFANI.

Il numero 1672 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze e ministro *ad interim* per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilito un aumento in ragione di L. 200 per ogni ettolitro anidro, della imposta di fabbricazione degli spiriti di produzione interna e della corrispondente sovratassa di confine per quelli provenienti dall'estero.

Tale aumento non è applicabile allo spirito impiegato nell'industria dell'aceto. Sono esenti dall'aumento anche gli spiriti destinati all'industria delle profumerie e quelli destinati a scopi scientifici e sanitari, sotto la osservanza delle norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Tutte le disposizioni e sanzioni in vigore per la imposta di fabbricazione degli spiriti sono applicabili agli effetti dell'aumento di cui all'articolo precedente.

In tutti i casi preveduti dalle dette disposizioni, le restituzioni o gli abbuoni consentiti in materia d'imposta di fabbricazione sono estesi al detto aumento, eccezione fatta dell'abbuono concesso per le perdite alle fabbriche di seconda categoria.

Art. 3.

Sugli spiriti puri o anche aromatizzati, o dolcificati, o aggiunti a vermut e marsala o già trasformati in liquori o altre bevande alcooliche, anche se in bottiglie,

che nel giorno della applicazione del presente decreto, si trovino esistenti in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare dell'imposta di fabbricazione o sovratassa di confine di cui siano gravati, viene aumentato di lire 200 per ettolitro anidro per il titolo di cui agli articoli precedenti.

Lo stesso aumento si applica pure sugli anzidetti liquidi, esistenti nei depositi liberi e nei negozi in quantità eccedente cento litri idrati, da denunciarsi dal detentore nel termine di 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto all'autorità finanziaria locale. Per le bottiglie munite di fascetta bollata esistenti nei detti depositi liberi e negozi valgono le disposizioni del successivo art. 4.

L'aumento si applica nelle seguenti proporzioni per ettolitro idrato:

Cognac, rum, acquavite, anesone, mistrà e simili: gradi 40;

Liquori dolcificati: gradi 25;

Marsala, vermut, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi: gradi 4.

In caso di omissione o di infedeltà nelle denuncie, o, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo dell'aumento d'imposta frodato o che si tentò di frodare.

L'aumento di imposta dovuto sarà pagato entro il termine di 15 giorni dalla liquidazione, decorsi i quali si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 per cento sulla somma non pagata.

Art. 4.

L'importo delle fascette filigranate bollate, fino a concorrenza del loro costo, applicate sulle bottiglie esistenti nei depositi vincolati, viene abbuonato.

Per i depositi liberi e negozi, il detto abbuono è concesso solo per le bottiglie contenute in casse originali in quantità non inferiore a dieci casse, purchè ne sia fatta denuncia per l'applicazione dell'aumento d'imposta di fabbricazione sullo spirito nel termine di cinque giorni, di cui all'articolo precedente.

Tale agevolezza non è applicabile per le bottiglie importate dall'estero, esistenti nei depositi liberi e negozi.

All'infuori degli abbuoni di che ai primi due comma del presente articolo, nessun rimborso compete per le fascette e i bollini filigranati applicati sulle bottiglie.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore del presente decreto resta soppressa, per quanto riguarda le bottiglie di liquori, vermut e marsala, la tassa speciale di bollo di cui all'art. 3 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1260, e disposizioni precedenti.

Resta in vigore la detta tassa per le bottiglie e altri simili recipienti di capacità non superiore a cinque litri, di prezzo superiore a lire una, contenenti vini spumanti ed acque minerali: tale tassa è comprensiva della addizionale.

Per la riscossione della tassa medesima sui vini spumanti prodotti nel Regno, e sulle acque minerali o artificiali, sorgenti o prodotte nel Regno, il ministro delle finanze ha facoltà di stipulare convenzioni concedendo il pagamento in modo virtuale.

Nessun rimborso compete per l'addizionale pagata sulle fascette e sui bollini filigranati venduti dagli uffici del registro anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

La pena pecuniaria di che all'articolo 7, primo comma, del decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2086, è ridotta a cinque volte la tassa, col minimo di lire 10.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nei territori della Venezia Giulia e Venezia Tridentina.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore nel secondo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno, e sarà comunicato al Parlamento entro il mese di marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze, ministro *ad interim* del tesoro, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che riduce la misura delle quote di compartecipazione degli agenti accertatori nelle contravvenzioni in materia di bollo e concessioni governative.

SIRE!

L'unito schema di decreto dispone le seguenti riduzioni delle quote di compartecipazione in materie di contravvenzioni al bollo ed alle concessioni governative:

Tasse di bollo sulle profumerie e sulle specialità medicinali da 1/3 ad 1/4.

Tasse di bollo sulle vendite di gemme e gioielli, da 1/3 ad 1/4.

Tasse turistiche, da 1/3 ad 1/4.

Tasse ciclistiche e automobilistiche, da 1/2 ad 1/4.

Tasse di bollo sui conti di osteria, da 1/3 ad 1/4.

Tasse di bollo sul lusso, scambi, alberghi e ristoranti, da 1/3 ad 1/4.

Tassa di bollo sui biglietti delle scommesse, da 1/2 ad 1/3

Tasse di bollo relative agli spettacoli 1/2 ad 1/3.

La maggiore compartecipazione in materia di tasse sugli spettacoli e sulle scommesse in confronto delle altre tasse sopraindicate, è giustificata dalla grande difficoltà dei relativi accertamenti.

Resta ferma, la compartecipazione di 1/4 vigente fin dal 1865 per le contravvenzioni alle tasse di bollo propriamente dette e per le tasse sulle concessioni governative.

Il decreto aumenta l'importo devoluto all'erario sul prodotto netto delle contravvenzioni e dispone che l'agente scopritore abbia rispettivamente l'assegnazione di non più di 1/8 o di 1/6 sull'anzidetto prodotto netto della contravvenzione.

Al fondo di massa del corpo della guardia di finanza vanno attribuiti rispettivamente, un ottavo od un sesto, frazioni che oggi fanno parte dell'importo personalmente dovuto allo scopritore. Ciò servirà a costituire un fondo premi a favore degli agenti più abili ed oculati ed anche per rimunerare gli agenti che prestano servizi pesanti in località disagiate ove non sono possibili fruttiferi accertamenti contravvenzionali.

La compartecipazione individuale, che oggi è illimitata e spesso ha raggiunto cifre molto alte, è contenuta nel massimo insuperabile di L. 5000. L'eccedenza andrà a favore dell'erario.

Anche sulle quote contravvenzionali dovute a militi appartenenti ad altri corpi armati dello Stato verrà fatta la stessa assegnazione sul prodotto delle pene pecuniarie, per fondo premi.

Nelle contravvenzioni scoperte da funzionari ed agenti civili le frazioni di 1/6 o di 1/8 anzichè devolute al fondo premi dei corpi armati, vanno invece a beneficio dell'erario.

Le particolari esigenze dei servizi del bollo e delle concessioni governative richiedono urgentemente questa sistemazione delle norme sulla compartecipazione, ed il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà munire della sua firma l'unito schema di decreto.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il numero 1675 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze e ministro *ad interim* del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sul prodotto netto delle pene pecuniarie stabilite per contravvenzioni alle disposizioni concernenti le materie tributarie sottoindicate, accertate da ufficiali, sottufficiali e militi della R. guardia di finanza, competono le seguenti assegnazioni:

Per contravvenzioni concernenti le tasse di bollo a tariffa generale; tasse di bollo a tariffa speciale esclusi i diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse; tasse sui contratti di borsa; tasse sulle concessioni governative; tasse ciclistiche e automobilistiche; tasse di bollo sulle carte da giuoco; tasse turistiche:

agli agenti scopritori, un ottavo;

al fondo di massa del corpo, per premi da distribuirsi nel modo che sarà stabilito dal ministro delle finanze, un ottavo.

Per contravvenzioni concernenti i diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse:

agli agenti scopritori, un sesto;

al fondo predetto, un sesto.

Identica assegnazione per fondo premi è da farsi per le contravvenzioni accertate da ufficiali, sottufficiali e militi dell'arma dei Reali carabinieri, della Regia guardia di pubblica sicurezza e degli altri corpi armati dello Stato.

Art. 2.

Il riparto stabilito dall'articolo precedente è applicabile anche per le contravvenzioni accertate da funzionari ed agenti civili; ma le quote rispettivamente di un ottavo o di un sesto assegnate dall'articolo precedente al fondo premi dei corpi armati, vanno invece devolute all'erario.

Art. 3.

È limitato in tutti i casi ad un massimo di L. 5000 l'importo competente a ciascun accertatore per ogni contravvenzione e la eccedenza va a profitto dell'erario assieme alla quota ad esso devoluta.

Art. 4.

Il ministro delle finanze stabilirà con suo decreto i termini di tempo per la definizione delle contravvenzioni.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle contravvenzioni accertate dal giorno 1° gennaio 1923.

Il presente decreto è applicabile anche nella Venezia Giulia, nella Venezia Tridentina e nei territori dei comuni di Zara e Lagosta annessi al Regno, e sarà comunicato al Parlamento entro il mese di marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze, ministro *ad interim* del tesoro, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che riduce la misura unitaria delle pene pecuniarie in materia di tasse di bollo sulle vendite di oggetti di lusso, sugli scambi e sulle note e conti degli alberghi, ristoranti, osterie e caffè.

SIRE!

La condizione risollevata dello spirito pubblico nel paese, va rendendo sempre più intollerabili alcune sanzioni in materia di tasse di bollo a tariffa speciale, sanzioni che pure in epoca recentissima parevano sostenibili, e che ora l'esperienza ha dimostrato di non esserlo più. Esse riguardano le vendite e somministrazioni di lusso e le note e conti degli alberghi e dei ristoranti.

Perciò allo scopo di coordinare gli Istituti di difesa di tali tasse con criterio di giusta moderazione, il quale si risolverà nella facilità di tener ferme le sanzioni stesse più che oggi non

accada, il Governo deve emanare alcune norme e provvedimenti in materia.

Si propone di ridurre moltissimo in genere la misura delle sanzioni ed in particolare le penali commisurate alla tassa per le quali sono stabiliti dei minimi, poichè troppo spesso accade che per pochi centesimi di tassa si debbano accertare penali di L. 100 e di L. 500 moltiplicate per il numero delle vendite o dei conti o note, raggiungendosi così cifre iperboliche di penali che si devono, quasi per forza, proporre spessissimo alla grazia di Vostra Maestà per la riduzione ad un decimo o ad un ventesimo, talvolta anche ad un quarantesimo. E ciò per incassare qualche cosa.

Si va incontro attualmente al disgusto dei contribuenti, alle illusioni di arricchimento degli agenti, e in ogni caso alla diminuzione del prestigio dello Stato in faccia ai frodatori, e frattanto l'Amministrazione sta sotto una valanga di ricorsi che non riesce ad esaurire se non con proposte di tagli enormi.

Si propone pure la riduzione delle penali in misure fisse, differenziandole, pur così ridotte, secondo l'importanza del Comune nel quale risiede l'esercente in contravvenzione.

Riassumendo le riduzioni nella misura delle pene pecuniarie sono le seguenti:

Vendite di oggetto di lusso.

	Pena pecuniaria vigente	Pena pecuniaria da applicare
Vendite non iscritte sul libretto a scontrini. Per ciascuna omissione:	10 volte la tassa col minimo di L. 500	5 volte la tassa col minimo di L. 20
Vendite inscritte a libretto per prezzo inferiore a quello effettivo. Per ciascuna vendita:	20 volte la tassa col minimo di L. 1000	10 volte la tassa col minimo di L. 40
Mancanza del libretto a scontrini o rifiuto ad esibirlo	L. 1000	L. 100 L. 200 secondo l'importanza del Comune
Per ogni documento non conservato nei modi e nei termini stabiliti:	L. 100	L. 10 L. 20 secondo l'importanza del Comune
Mancata affissione del prescritto cartello nei negozi:	L. 50	L. 30

Alberghi e ristoranti
(escluse le osterie)

Per ogni conto senza bollo o con bollo insufficiente	Dieci volte la tassa coi minimi: di L. 100 e di L. 50	Cinque volte la tassa coi minimi: di L. 10 e di L. 5. secondo la categoria dell'esercizio
Per ogni falsa indicazione del numero delle persone o per ogni artificiosa suddivisione	Dieci volte la tassa coi minimi: di L. 100 e di L. 50	Dieci volte la tassa coi minimi: di L. 20 e di L. 10, secondo la categoria degli esercizi
Per ogni documento non conservato	L. 50	L. 12 L. 6, secondo la categoria degli esercizi
Per ogni altra infrazione	L. 50	L. 25

Scambi.

Per ciascuno scambio fatto senza documento o con documento senza bollo o con bollo insufficiente	Venti volte la tassa col minimo di L. 50	Dieci volte la tassa col minimo di L. 5
Per ciascun scambio con indicazione di prezzo inferiore all'effettivo	Quaranta volte la tassa col minimo di L. 100	Venti volte la tassa col minimo di L. 10
Per ogni documento non conservato	L. 100	L. 10 L. 20 secondo la importanza del Comune

Osterie e caffè.

	Pena pecuniaria vigente	Pena pecuniaria da applicare
Per ogni conto senza bollo (secondo l'importanza degli esercizi)	L. 100	L. 50
	L. 80	L. 40
	L. 50	L. 25
	L. 30	L. 15
	L. 10	L. 10

Dalle riduzioni anzidette conseguirà automaticamente la riduzione delle quote attualmente riservate agli agenti accertatori.

Tale riduzione permetterà così di mantenere l'istituto della compartecipazione, limitandolo però ad equa e moderata misura e su tale argomento vi è una proposta separata.

S'intende che, in relazione all'art. 2 del Codice penale, tutte le riduzioni di pene pecuniarie recate dal decreto si applicheranno anche alle contravvenzioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, per le quali le pene pecuniarie non siano state già pagate.

Il decreto ribadisce ancora l'obbligo assoluto della consegna della fattura o altro documento equivalente. Se non si arrivi ad imporre l'osservanza di quest'obbligo di rettitudine, si continuerà a perdere somme ingenti. Per ogni infrazione è stabilita una penale di L. 100.

L'Amministrazione ha il carico di queste tasse di tanto difficile controllo ed è quindi evidente l'efficacia preziosa che potrà avere l'obbligo di consegnare la fattura.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di approvare le disposizioni anzidette, munendo della Sua Augusta firma l'unito schema di decreto.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il numero 1674 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1901;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze e ministro *ad interim* del tesoro, di concerto col ministro della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni contravvenzione alle disposizioni in materia di tasse di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi è punita a carico dei contravventori con le seguenti pene pecuniarie:

1) di 5 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 20, per ciascuna vendita di oggetti qualificati di lusso fatta senza iscrizione sul libretto a scontrini al momento della vendita o con rilascio di scontrino insufficientemente bollato;

2) di 10 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 40, per ciascuna di dette vendite per cui siasi iscritto sul libretto a scontrini un prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

3) di lire 100 per la mancanza del libretto a scontrini o per il rifiuto ad esibirlo, indipendentemente dalle pene pecuniarie di cui ai nn. 1 e 2, nei Comuni di popolazione non superiore a 50 mila abitanti. Nei Comuni di popolazione superiore la pena pecuniaria è di lire 200;

4) di lire 10 per ogni documento non conservato nei modi e termini stabiliti, nei Comuni di popolazione non superiore a 50 mila abitanti. Nei Comuni di popolazione superiore la pena pecuniaria è di lire 20;

5) per ogni conto fatto o rilasciato senza bollo o con bollo insufficiente:

a) dagli esercizi di cui alle lettere *A* e *B* degli articoli 6 e 7 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167: 5 volte la tassa col minimo di lire 10;

b) dagli esercizi di cui alle lettere *C* e *D* degli articoli anzidetti: 5 volte la tassa col minimo di L. 5;

6) per ogni conto fatto o rilasciato con falsa indicazione del numero delle persone, o suddiviso ad arte per eludere la tassa:

a) dagli esercizi di cui alle lettere *A* e *B* degli articoli 6 e 7 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167: 10 volte la tassa col minimo di L. 20;

b) dagli esercizi di cui alle lettere *C* e *D* degli articoli anzidetti: 10 volte la tassa col minimo di L. 10;

7) per ogni documento non conservato nei modi e termini stabiliti, si applica la pena pecuniaria di L. 12 negli esercizi di cui alle lettere *A* e *B* menzionati nel numero precedente. Negli esercizi di cui alle lettere *C* e *D* la pena pecuniaria è di L. 6;

8) di L. 25 per ogni altra infrazione;

9) ogni contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 9 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, è punita con le seguenti pene pecuniarie:

a) di 10 volte la tassa dovuta, col minimo di lire 5, per ciascun scambio fatto senza documento scritto o con documento senza bollo o insufficientemente bollato;

b) di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di lire 10, per ciascun scambio in occasione del quale sia stato rilasciato un documento recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

c) di lire 10 per ogni documento non conservato

nei modi e termini stabiliti, nei Comuni di popolazione non superiore a 50 mila abitanti. Nei Comuni di popolazione superiore la pena pecuniaria è di lire 20;

d) di lire 25 per ogni altra infrazione.

Le contravvenzioni vengono accertate mediante processo verbale con le norme stabilite dagli articoli 62 e 63 del testo unico delle leggi sul bollo.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 14 e 15 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

L'intendente o il direttore di finanza a termini dell'art. 17 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, possono esercitare la facoltà di promuovere la chiusura degli esercizi.

Art. 2.

L'infrazione al disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, relativo alla mancata affissione negli esercizi degli avvisi riguardanti l'applicazione della tassa di bollo sul lusso è punita con una pena pecuniaria di lire trenta.

Le penali stabilite dall'articolo 85, terz'ultimo comma, del testo unico del bollo 6 gennaio 1918, n. 135, per il mancato impiego dei foglietti bollati nei conti dei ristoranti e trattorie non classificati, dei caffè, osterie e circoli, sono ridotte a metà.

Art. 3.

E' obbligatoria la consegna, da parte del venditore o somministratore, ed è obbligatorio il ritiro da parte dell'acquirente o consumatore in materia di oggetti e somministrazioni classificati di lusso, di alloggio e vitto negli alberghi, locande, pensioni e ristoranti e negli scambi fra commercianti, dello scontrino, fattura, nota, conto o altro analogo documento nel quale l'indicazione della tassa dev'essere in corrispondenza al prezzo pagato.

Ogni infrazione a quest'obbligo dà luogo all'applicazione di una pena pecuniaria di lire cento in solido fra i responsabili.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1923 e sarà comunicato al Parlamento entro il mese di marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze, ministro ad interim del tesoro, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922 sul decreto che unifica l'aliquota delle tasse di bollo sulle vendite di gemme e gioielli e istituisce una patente per i fabbricanti e commercianti di oggetti preziosi.

SIRE!

In seguito alla modifica delle aliquote di tassa di bollo sulle vendite di oggetti preziosi effettuata con l'art. 11 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, che portò la tassa sugli oggetti d'oro al 15 per cento e quella sugli oggetti d'argento al 10 0/0, oltre l'addizionale pro mutilati che porta oggi in complesso le dette aliquote al 18 ed al 12 per cento, mentre prima vigevano indistintamente per oggetti d'oro, d'argento le aliquote ad valorem del 3, 6, 9 e 12 per cento, sorse una viva agitazione nella classe orafa.

Questa sostiene che la elevatezza delle aliquote e particolarmente di quella per gli oggetti d'oro, stimola e stimolerà sempre più le vendite clandestine con illecita concorrenza a danno dei gioiellieri onesti e dello Stato.

A questo proposito è infatti da tenere presente che in seguito al detto aumento di aliquote, attuato con il 1° aprile 1920, il gettito della tassa, che negli esercizi 1919-920 e 1920-921 fu rispettivamente di L. 17.628.000 e di L. 24.097.000, è sceso nell'esercizio 1921-922 a L. 15.034 723, con una differenza in meno di circa nove milioni rispetto al precedente esercizio 1920-921.

La riscossione dell'esercizio 1920-921 è stata dunque inferiore anche a quella dell'esercizio 1919-920 nel quale ancora non vigeva l'aumento dell'aliquota.

Inoltre le riscossioni dei primi 5 mesi del corrente esercizio 1922-923 dell'importo di lire 4.717.999, messe a raffronto con quelle del corrispondente periodo, del 1921-922 segnano un minore introito di lire 2.905.072.

Si impone, quindi, anche nell'interesse dell'erario, una ragionevole diminuzione della tassa, ed a ciò provvede l'art. 1 del presente schema di decreto, che stabilisce l'unificazione delle aliquote nella misura del 12 % (compresa l'addizionale pro-mutilati) tanto per gli oggetti d'oro che per quelli d'argento, lasciando immutato, quanto al sistema di riscossione, tutte le vigenti disposizioni.

L'art. 1 del decreto conferma poi la disposizione dell'art. 4 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1260, secondo la quale la tassa è dovuta anche sugli oggetti preziosi importati dall'estero, quando siano diretti a privati.

Quanto al limite di esenzione viene elevato da L. 25 a L. 50 per tutti indistintamente gli oggetti d'oro e d'argento.

Per ottenere poi che l'obbligo di corrispondere la tassa venga eluso dal minor numero possibile di orafi, l'art. 2 del decreto istituisce una patente obbligatoria da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza mediante il pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30 (compresa l'addizionale pro mutilati) e di L. 12 (compresa l'addizionale) in occasione della rinnovazione annuale resa obbligatoria.

Si è infine riconosciuta l'imprescindibile convenienza di ridurre a più ragionevole e pratica misura le esagerate pene pecuniarie finora vigenti in materia.

Si ritiene che i provvedimenti proposti soddisfino ad un tempo alle esigenze dell'industria orafa e dell'erario, e che convenga quindi attuarli d'urgenza.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra vorrà munire della Sua Augusta firma l'unito schema di decreto.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

numero 1675 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti *Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze e ministro *ad interim* del tesoro, di concerto col ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vendita al pubblico di gemme, gioielli, vasellame, posaterie e orologi d'oro e d'argento ed in genere di oggetti formati con metalli preziosi è soggetta alla tassa di bollo del 12 per cento, comprensiva della addizionale, da riscuotersi con le modalità stabilite con l'art. 119 e seguenti del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

La detta tassa è da applicarsi anche agli oggetti preziosi importati dall'estero quando siano diretti a privati.

Sono esenti da tassa le vendite di importo non superiore a L. 50.

...etta tassa è comprensiva di quella di bollo per ...e o quietanze ordinarie, note, conti o fatture.

Art. 2.

...ene pecuniarie stabilite dall'art. 127 della legge sulle tasse di bollo, testo unico, 6 gennaio 1918, numero 135, sono ridotte come segue:

La pena pecuniaria di cui al n. 1 di detto articolo è ridotta a lire duecento. Quella di cui al n. 2, è ridotta a L. 100 nei Comuni di popolazione non superiore a 50 mila abitanti e a L. 200 negli altri Comuni. Quella di cui al n. 3 è ridotta a cinque volte la tassa dovuta, col minimo di L. 20. Quella di cui al n. 4 è ridotta a dieci volte la tassa dovuta, col minimo di L. 40.

Il venditore è obbligato a consegnare e l'acquirente è obbligato a ritirare lo scontrino, nota, conto, fattura, o altro analogo documento nel quale l'indicazione del prezzo dev'essere in corrispondenza alla tassa di bollo pagata. Ogni infrazione a questo obbligo dà luogo all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 100 in solido fra venditore e acquirente, indipendentemente dall'applicazione di ogni altra sanzione.

Nulla è innovato alle altre prescrizioni e sanzioni previste dall'art. 127 del testo unico anzidetto.

Art. 3.

È fatto obbligo ai fabbricanti e commercianti degli oggetti preziosi di che all'art. 1 di munirsi di una patente da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza. Su tale patente, soggetta al visto di rinnovazione annuale, è dovuta la tassa di concessione governativa di L. 30, compresa l'addizionale. Per la rinnovazione annuale la tassa è di L. 12, compresa l'addizionale.

La detta patente sarà ritirata in confronto dei recidivi in contravvenzioni alle disposizioni vigenti in materia di tasse di bollo sulle gemme e oggetti preziosi, e di coloro che hanno commesso infrazioni gravi.

Il ritiro della patente può essere mantenuto per un periodo da tre a trenta giorni per coloro che hanno esercizio in determinati locali; per coloro che non hanno esercizio fisso, sarà per un periodo non inferiore a trenta giorni.

In caso di nuova recidiva il ritiro della patente può essere mantenuto per un periodo di tempo fino ad un anno.

Chiunque eserciti l'industria o il commercio degli oggetti preziosi senza essere munito di patente è passibile della pena pecuniaria di L. 2000 e delle altre sanzioni stabilite e richiamate con l'art. 2 del presente decreto e con l'art. 6 della legge 10 aprile 1921, numero 444, sul commercio clandestino di oggetti preziosi e oggetti di lusso.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nei territori della Venezia Giulia e Venezia Tridentina.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 entreranno in vigore il 1° gennaio 1923; quelle dell'art. 3 a datare dal 1° aprile 1923.

Art. 6.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato al Parlamento entro il mese di marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze, ministro *ad interim* del tesoro a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che per l'anno 1923 riduce la tassa sulle vetture automobili da piazza con tassametro.

SIRE!

A causa della crisi in cui attualmente si trova l'industria dei trasporti automobilistici da piazza e nello intento di favorire la diffusione intensa delle automobili per servizio di città che sono forti consumatrici di benzina, il Governo avvalendosi dei poteri conferitigli con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, ha predisposto l'unito decreto, le cui disposizioni hanno effetto, in via di esperimento, pel solo anno 1923.

Con l'art. 1 del decreto si propone una diminuzione della tassa attuale nelle misure del 45 °/o circa come dalla tariffa allegata, limitando però tale beneficio alle automobili di piazza di potenza non superiore a 25 cavalli. E ad evitare possibili frodi, di fare cioè passare per automobili da piazza autovetture in servizio privato, si dispone l'applicazione di speciali sanzioni.

Con l'art. 2 si fa divieto ai municipi di rilasciare nuove licenze per esercizi da piazza con autovetture di potenza superiore a 25 cavalli, e ciò nell'intento di ottenere che le automobili di piazza siano della minore forza affinchè possano essere alla portata di tutti ed il loro uso venga in tal guisa a generalizzarsi.

Con la disposizione dell'art. 3 si provvede alle automobili da piazza di forza superiore a 25 cavalli attualmente in esercizio e per queste in via equitativa si dispone di assoggettarle al pagamento di una tassa corrispondente a 25 cavalli aumentata di lire 30 per ogni cavallo in più dei 25.

Infine con l'art. 4 si estendono alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina le disposizioni contenute nel decreto.

SIRE!

I rapidi cenni che ho avuto l'onore di esporre stanno a giustificare i lievi ritocchi proposti alle tasse sulle automobili in servizio pubblico di piazza che corrispondono ai voti ripetutamente manifestati dalle Associazioni interessate, e confido pertanto che la Maestà Vostra vorrà munire della Sua Augusta firma l'unito schema di decreto.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il numero 1675 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze e ministro *ad interim* del tesoro, di concerto col ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1923 le tasse annuali di circolazione vetture automobili adibite permanentemente al se pubblico di piazza con tassametro, controllate dall torità municipali, aventi una forza fino a 25 cavalli, e contemplate alle colonne 4 e 5 della tariffa, allegato *B*, al Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, sono modificate come alla tariffa allegato *A* al presente decreto.

Quando manchi l'osservanza dell'obbligo dello stazionare permanente in piazza, sono applicabili le sanzioni vigenti per l'uso di autoveicoli diverso da quello pel quale la tassa è stata pagata.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è fatto divieto ai municipi *di rilasciare nuove licenze per esercizio* di piazza con autovetture di forza superiore a 25 cavalli. In caso di inosservanza di tale divieto si applicano le tasse per le autovetture adibite a noleggio di rimessa.

Le prefetture sono tenute ad indicare nelle licenze di circolazione delle predette automobili la data della licenza rilasciata dai Municipi.

Art. 3.

Le autovetture di potenza superiore
le quali sia stata rilasciata regolar
cizio di piazza anteriormente alla
del presente decreto, sono assogge
corrispondente a 25 cavalli second
aumentata di lire 30 per ogni cava

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il mese di marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Allegato A.

Tariffa delle tasse sulle vetture automobili da piazza per l'anno 1923.

Potenza in cavalli	TASSE ANNUALI	
	Nelle città con popolazione fino a 200 mila abitanti	Nelle città con popolazione superiore ai 200 mila abitanti
HP. 1	L. 35	L. 21]
» 2	» 38	» 23
» 3	» 43	» 26
» 4	» 48	» 30
» 5	» 55	» 34
» 6	» 63	» 36
» 7	» 71	» 44
» 8	» 81	» 50
» 9	» 92	» 57
» 10	» 104	» 64
» 11	» 117	» 74
» 12	» 131	» 81
» 13	» 146	» 90
» 14	» 163	» 100
» 15	» 180	» 111
» 16	» 199	» 122
» 17	» 218	» 134
» 18	» 238	» 147
» 19	» 260	» 160
» 20	» 283	» 174
» 21	» 307	» 189
» 22	» 331	» 204
» 23	» 357	» 220
» 24	» 384	» 236
» 25	» 412	» 412

Nota. — Per le potenze superiori ai 25 cavalli si applica indistintamente la tassa corrispondente a 25 cavalli aumentata di lire 30 per ogni cavallo in più dei 25.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

DE STEFANI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le finanze, ministro *ad interim* del tesoro a Sua Maestà il Re in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che aumenta le tasse di concessione governativa per il fucile, rivoltella, pistola automatica e bastone animato.

SIRE!

Le licenze di porto d'armi sono tuttora soggette alle tasse di concessione governativa stabilite dall'art. 15 della tabella allegato *F* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, che si limitò ad arrotondare, con lievissimi inasprimenti, le misure di tassa in vigore prima della guerra.

È sembrata, pertanto, opportuna una revisione di queste tasse, ormai affatto inadeguate anche all'importanza del servizio di cui rappresentano il corrispettivo.

Con la presente proposta che riguarda, appunto, l'aumento delle tasse in parola, si provvede anche a graduare la tariffa per le licenze delle armi da caccia in modo che dall'inasprimento vengano esclusi i cacciatori di mestiere riconosciuti tali, con rigorosissime cautele, dall'autorità di pubblica sicurezza.

In ordine poi alle licenze per armi di difesa, l'inasprimento della tassa è maggiore per le pistole automatiche in confronto di quelle comuni.

Gli aumenti proposti sono:

porto di fucile da L. 28,80 a L. 60
porto di rivoltella o pistola da L. 36 a L. 60
porto di pistola automatica da L. 36 a L. 70
porto di bastone animato da L. 24 a L. 50.

Tenuto conto che attualmente su 600 mila permessi di caccia e di porto d'armi si ha una riscossione di 18 milioni, con il proposto rimaneggiamento si può presumere una maggiore riscossione di 10 milioni annui.

Perciò il sottoscritto confida che la Maestà Vostra vorrà approvare il proposto provvedimento munendo della Sua Augusta firma l'unito schema di decreto.

Il ministro delle finanze

DE STEFANI.

Il numero 1676 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, ministro *ad interim* del tesoro, di concerto coi ministri della giustizia, dell'interno e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di che alle lettere *b*), *c*) e *d*) del numero 15 della tabella annessa all'allegato *F* al R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, sono modificate come segue:

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa comprensiva della addizionale	Modo di pagamento	Note
1	2	3	4	5
15	Permesso annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia:			
	b) per fucile . . .	60	carta bollata speciale	Per i cacciatori di mestiere resta ferma la misura di tassa in vigore. La pena pecuniaria della contravvenzione per porto d'armi senza permesso è il sestuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuni dei mezzi relativi.
	c) per pistola:			
	1° pistola o rivoltella	60	id.	
	2° pistola automatica	70	id.	
	d) per bastone animato	50	id.	
	Permesso di che alle lettere *b*), *c*) e *d*) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali	12	ordinario	

Art. 2.

Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni alle lettere *b*), *c*) e *d*) del n. 15, della tabella succitata, anche gli agenti delle ferrovie, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, cui spetta la quota di compartecipazione sulla pena pecuniaria pagata, come per legge. Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto d'armi senza licenza.

Art. 3.

Le pene pecuniarie, per le contravvenzioni al n. 15 della suddetta tabella, sono commutabili nella sussidiaria degli arresti in caso di mancato pagamento da parte dei contravventori.

Art. 4.

Fino a quando non verranno istituiti nuovi foglietti bollati, per raggiungere l'importo delle tasse stabilite dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del citato n. 15 della tabella, il complemento di tassa sugli attuali foglietti di carta bollata speciale, deve essere riscosso mediante « visto per bollo ».

Art. 5.

Non può esercitarsi il mestiere di cacciatore senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato, previo accertamento che il richiedente trae dall'esercizio della caccia la fonte unica o principale del suo sostentamento.

L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e può essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche nella Venezia Giulia, nella Venezia Tridentina ed a Zara.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1923, e sarà comunicato al Parlamento entro il mese di marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1660 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Viste le leggi 24 agosto 1877, n. 4021; 22 luglio 1894, n. 339, e 2 maggio 1907, n. 222;

Visti gli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro degli interni, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro della guerra e col ministro dei lavori pubblici e col ministro della marina e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1923 gli stipendi, le paghe, i premi, gli assegni, le indennità e competenze di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti ai sottufficiali della R. guardia di finanza, della R. guardia di pubblica sicurezza, nonchè ai graduati del corpo degli agenti di custodia equiparati a sottufficiale, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta diretta all'atto del pagamento.

Art. 2.

Le esenzioni portate dal n. 3 dell'art. 7 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e da altre leggi speciali, sono limitate, con decorrenza dal 1° gennaio 1923, ai soli militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, con grado inferiore a sottufficiale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1923, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta diretta, tutti i compensi, assegni, sussidi, indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, Enti o privati.

E' fatta soltanto eccezione per le indennità o parte di indennità che abbiano carattere di rimborso preciso di spese effettivamente incontrate o da incontrarsi in servizio dell'Amministrazione, e debitamente giustificate.

Art. 4

Con effetto dal 1° gennaio 1923 è abrogato il disposto del 3° comma dell'art. 19 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Gli assegni corrisposti, oltre lo stipendio e le paghe giornaliere, a titolo di sussidio, indennità e competenze accessorie spettanti al personale di qualsiasi categoria dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta all'atto del pagamento.

Art. 5.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — CARNAZZA — THAON DI REVEL — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1668 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 19 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3);

Vista la legge 10 aprile 1921, n. 444;

Visto il testo unico per le tasse sulle concessioni governative approvato col R. decreto 6 gennaio 1918, numero 135, allegato *C*; nonchè i RR. decreti legislativi 24 novembre 1919, n. 2163 (allegato *F*); e 22 novembre 1921, n. 1673; e R. decreto 22 settembre 1922, n. 1304;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri per l'interno, interim per gli affari esteri, per la giustizia ed affari di culto, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le vendite e le esposizioni temporanee di articoli qualificati di lusso ai sensi del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795 (art. 1), e di oggetti preziosi soggetti alla tassa di bollo a norma dei decreti Commissariali 20 aprile 1920 (pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno numero 120 in data 22 maggio 1920), modificativi dell'allegato *C* dell'ordinanza del Comando supremo in data 17 giugno 1919 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 28 giugno detto al n. 153), e disposizioni successive, fatte negli alberghi, in locali non aperti al pubblico ai quali però notoriamente si possa accedere in seguito ad avvisi inseriti nei giornali o distribuiti a mano, o in seguito ad indicazione comunque resa manifesta, e le vendite fatte nelle sedi di circoli ed associazioni, sono dichiarate concessionate agli effetti del regolamento industriale di cui alla notificazione 16 agosto 1907 B. L. I. n. 199.

Art. 2.

La concessione potrà essere data solo a chi si trovi assoggettato alla imposta sull'industria per il commercio attinente alle vendite ed esposizioni di che all'articolo precedente ed è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa a favore dello Stato da pagarsi dietro distacco di apposita quietanza, all'Ufficio delle Imposte (Ufficio del Bollo) per le tasse indicate alla lett. *a*, e con marche per quelle alla lett. *b*, prima del rilascio della licenza di concessione in ragione della validità della licenza medesima.

Per vendite ed esposizioni:

a) in alberghi, locande e pensioni assegnati alla categoria di lusso ed alla prima categoria dovunque esistenti; oppure negli altri locali di cui all'ar. 1 esistenti in comuni di oltre 30.000 abitanti e nelle stazioni climatiche e balneari nelle quali sia in vigore la tassa di soggiorno:

per ogni periodo di 10 giorni o frazioni di 10 giorni L. 100;

b) in altri alberghi, locande e pensioni od altri simili locali, esistenti in comuni diversi da quelli contemplati al numero precedente:

per ogni periodo di 10 giorni o frazioni di 10 giorni L. 20.

Art. 3.

Le tasse di concessione governativa di cui all'articolo precedente sono dovute indipendentemente da ogni altra tassa, dazio od imposta riguardanti le merci vendute ed esposte, ed indipendentemente da ogni altra disposizione tributaria, portata sia dalla legislazione del Regno, finora estesa, sia da quella del cessato regime tuttora vigente nei territori annessi.

Art. 4.

I provvedimenti del Sovrano, del Governo o di altra pubblica autorità portanti concessione, rinnovazione e riconoscimento di titoli nobiliari e di stemmi oppure autorizzazioni a far uso di decorazioni ed onorificenze che facciano parte di ordini stranieri ritenuti cavallereschi secondo i concetti tradizionali sono soggetti alle tasse di concessione governativa di cui appresso, da riscuotersi dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo) dietro rilascio di apposita quietanza:

1° decreto Reale per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali, o per autorizzazione a riceverli da potenza estera, o per conferma di quelli ricevuti;

a) pel titolo di principe L. 60.000; *b*) pel titolo di duca, lire 50.000; *c*) pel titolo di marchese L. 30.000; *d*) pel titolo di conte, lire 25.000; *e*) pel titolo di barone e visconte, L. 15.000; *f*) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato, L. 8000;	Qualora i titoli o predicati non siano trasmessibili agli eredi, la tassa è di tre quinti.
g) per simili concessioni con decreto Reale motu proprio, L. —;	La tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella rispettivamente di sopra stabilita per ciascun corrispondente provvedimento.
Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente di sopra stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma

2.) Decreto Reale per concessione od approvazione di stemmi a privati, Società ed altri Enti, o per conferma di stemmi conceduti da potenze estere:

Per gli stemmi civici, L. 100

Per gli altri stemmi:

a) se siano trasmissibili agli eredi, L. 1200;

b) se non siano trasmissibili agli eredi, L. 900.

Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione od approvazione.

Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici, L. 500.

3. Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze che facciano parte di ordini stranieri ritenuti cavallereschi secondo i concetti tradizionali:

a) se sono ereditarie od importano un titolo ereditario, L. 90. *b*) in ogni altro caso, importino, o no, titolo ereditario, L. 30	La tassa è dovuta indipendentemente da quella portata dal n. 1 del presente articolo per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente. La tassa è ridotta a metà per i pubblici funzionari e per i militari. Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza; nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dalla azione personale svoltavi.

Le tasse di cui al presente articolo non sono dovute per le concessioni, rinnovazioni, riconoscimenti ed autorizzazioni riferibili a titoli nobiliari, a stemmi ed a decorazioni ed onorificenze che alla data del presente decreto risultino in possesso dei cittadini pertinenti ai territori annessi.

Art. 5.

Le licenze per porto di fucile, di rivoltella e pistola e di bastone animato rilasciate ai privati dalle autorità politiche o da quelle di P. S., oltre alla tassa di bollo di L. 1, più l'addizionale, sono soggette alle seguenti tasse di concessione governativa:

a) per fucile L. 24;
b) per rivoltella o pistola L. 30;
c) per bastone animato L. 20.

Le domande (esibiti) per ottenere la licenza sono soggette al bollo di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 1° giugno 1920, n. 1296, allegato A).

Le tasse di concessione governativa saranno corrisposte mediante l'uso di appositi moduli bollati forniti dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) della sede dell'autorità politica o di quella dell'autorità di P. S. che rilascia la licenza.

Art. 6.

Non sono soggette a tassa le autorizzazioni a portare armi rilasciate per ciascun individuo appartenente a quelle categorie di personale civile dipendente direttamente dallo Stato ed addetto permanentemente ad un determinato servizio, per le quali nei regolamenti generali di amministrazione sia provveduto che esse, nell'interesse pubblico, vadano armate.

L'autorizzazione vale soltanto per l'uso dell'arma a scopo di difesa personale e per la durata del servizio.

Art. 7.

Per i sottonotati provvedimenti in materia di pubblica sicurezza saranno dovute le tasse di concessione governativa portata dalla seguente tabella:

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
1	Licenza da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza:			Art. 12, secondo comma, e 13 testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 (art. 1, lettera *a*), Regio decreto 22 settembre 1922, n. 1304
	a) Per fabbricazione, vendita in apposito locale od introduzione dall'estero per farne commercio di armi insidiose. .	250 —	Da effettuarsi presso gli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) che dovranno rilasciare apposita quietanza	
	b) Per vendita ambulante di coltelli acuminati per uso domestico od industriale.	50 —		
	Vidimazione delle licenze:			
	di che alla lettera *a*).	25 —		
	di che alla lettera *b*).	5 —	Con marche	
2	Autorizzazione del prefetto ad aprire vendite di bevande alcooliche di cui all'articolo 1 della legge 19 giugno 1913, numero 632:			Art. 1, lett. *i* del Regio decreto 22 settembre 1922, n. 1304
	A) Per gli esercizi pubblici:			
	a) In Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.	50 —	Da effettuarsi presso gli uffici delle imposte (ufficio del bollo) che dovranno rilasciare apposita quietanza	
	b) Negli altri Comuni ed in tutte le frazioni di Comune	20 —	Con marche	
	B) Per i rivenditori ambulanti	8 —	Id.	
	Rinnovazione annuale delle licenze:			
	di che alla lettera *a*).	30 —	Id.	
	di che alla lettera *b*)	15 —	Id	
	di quelle rilasciate ai rivenditori ambulanti	5 —	Id.	
3	Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede o relative vidimazioni annuali:			Art. 60 testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 (art. 1, lettera *a*) del R. decreto 22 settembre 1922, n. 1304)
	a) per una sola stanza abitabile . . .	5 —	Id.	
	b) per più stanze abitabili ognuna . .	6 —	Id.	
	c) per appartamenti: ognuno	30 —	Id.	
4	Licenze, permessi ed autorizzazioni rilasciate dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Ministero dell'interno o dagli organi che ne dipendono ai sensi degli articoli 12, primo comma, 21, 22, 24, 65 e 74 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, e degli articoli 13 e 24 del relativo regolamento 8 novembre 1889, n. 6517 . .	5 —	Id.	

Art. 8.

Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti per l'estero sono soggetti alla tassa di concessione governativa di L. 25.

La vidimazione dei passaporti esteri è soggetta alla tassa di concessione governativa di L. 10 se trattisi di passaporti di prima classe, e di L. 2 se trattisi invece di passaporti di seconda classe.

Il pagamento di tali tasse verrà effettuato mediante marche apposite.

Art. 9.

Sono esenti dalla tassa di cui al primo comma del precedente articolo i passaporti rilasciati ai cittadini, i quali, a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, sono considerati e si presumono emigranti ed alle loro famiglie, salva la speciale tassa devoluta al fondo per l'emigrazione.

Sono parimenti esenti dalla tassa medesima i passaporti rilasciati a coloro che versino in istato di comprovata miserabilità.

Art. 10.

Per conseguire l'esenzione di cui al secondo comma del precedente articolo, a cura degli interessati dovrà essere esibito alle autorità cui spetta il rilascio del passaporto, un certificato dell'autorità comunale del luogo ove sono domiciliati, comprovante la loro miserabilità.

Tale certificato, da rilasciarsi in esenzione di spesa, dovrà essere confermato dalla competente autorità.

I passaporti, che le autorità riconosceranno doversi esentare da tassa, dovranno contenere la seguente dichiarazione: « Rilasciato gratuitamente a mente di legge ».

Art. 11.

La legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti formati nei territori annessi per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nei territori annessi e nelle altre Provincie del Regno, è soggetta alle seguenti tasse di concessione governativa, da corrispondersi mediante l'impiego di marche:

se concernenti lo stato civile L. 5;

in ogni altro caso L. 10.

La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate.

Art. 12.

La legalizzazione delle firme sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali apposte agli atti e documenti non contemplati nel precedente articolo, richiesta nello interessi di privati o di amministrazioni non governative, ai Ministeri, alle autorità civili e giudiziarie ed a ogni altro ufficio governativo provinciale e comunale è soggetta alla tassa di concessione governativa di L. 2, da corrispondersi mediante l'applicazione di apposite marche.

Art. 13.

In uno stesso atto, certificato od estratto fatto nello Stato per valere nello Stato non sono soggette a tassa più di due legalizzazioni di firme.

Art. 14.

E' efficace in tutto il Regno la legalizzazione di firme fatta nella rispettiva competenza dai prefetti; dai presidenti dei tribunali civili e penali; dai rettori delle RR. Università degli studi e dai capi degli Istituti di studi superiori regolarmente approvati.

Art. 15.

Ferme rimenendo le disposizioni vigenti nei territori annessi circa il rilascio degli atti riguardanti lo stato [illegible] essi apposte dovranno essere legalizzate dal prefetto qualora tali atti si vogliano presentare a qualunque ufficio pubblico in altra Provincia.

Art. 16.

E' valida in tutto il Regno la legalizzazione delle firme dei notai fatte dai presidenti dei tribunali civili e penali e per loro delega dal capo o da altro impiegato degli uffici di cancelleria.

Tutti gli atti e contratti di qualunque natura ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali del Regno e della Repubblica di S. Marino sono esenti dalla tassa di legalizzazione delle firme di ~~cui all'art. 11 del~~ presente decreto. Essi fanno piena fede ed hanno esecuzione nell'uno e nell'altro Stato, se ricevuti in Italia, con la sola legalizzazione del presidente del competente tribunale soggetta alla tassa stabilita dall'art. 12 del presente decreto, e se ricevuti nella Repubblica di S. Marino, con la sola legalizzazione del segretario di Stato per gli affari esteri di questo Stato.

Art. 17.

L'autenticazione da parte delle autorità comunali delle fotografie applicate ai passaporti per l'interno è soggetta alla tassa di concessione governativa di L. 2, da corrispondersi mediante apposita marca.

Per la legalizzazione della firma, che il titolare è tenuto ad apporre sul passaporto, non è dovuta altra tassa.

Art. 18.

Le tasse di legalizzazione di cui agli art. 11 e 12 non sono dovute quando per le disposizioni vigenti, siano quelle del cessato regime o quelle del Regno già estese ai territori annessi, l'atto, in cui è apposta la firma da legalizzarsi, non sia soggetto a tassa di bollo.

Eguale beneficio, estensibile alle autenticazioni di cui all'art. 17 è concesso per gli atti di coloro, i quali, in conformità di quanto è disposto con l'art. 10 del presente decreto, provino il loro stato di povertà alla autorità che deve procedere alla legalizzazione.

Art. 19.

Le autorizzazioni che le autorità competenti rilascino per corsi di rappresentazioni da tenersi nei pubblici teatri sono soggette al preventivo pagamento delle tasse di concessione governativa di cui appresso:

a) per un corso di non più di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti: 1) per i teatri di prim'ordine, L. 50 2) per i teatri di second'ordine, L. 30 3) per i teatri di terz'ordine, L. 15 *b*) per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti: 1) per i teatri di prim'ordine, L. 120 2) per i teatri di second'ordine, L. 70 3) per i teatri di terz'ordine, L. 35 *c*) per un corso di 20 e più rappresentazioni o altri trattenimenti: 1) per i teatri di prim'ordine, L. 250 2) per i teatri di second'ordine, L. 150 3) per i teatri di terz'ordine, L. 80	La classificazione dei teatri sarà approvata con decreto del Ministero delle finanze su proposta delle autorità politiche, sentite le autorità provinciali di finanza.

Tali tasse sono dovute per ogni autorizzazione che durante l'anno venga rilasciata e saranno riscosse dagli uffici delle Imposte (Ufficio del bollo) mediante rilascio di apposita quietanza, nella quale dovrà essere indicato il numero delle rappresentazioni.

Art. 20.

Le licenze da rilasciarsi dalle autorità locali di pubblica sicurezza per gli spettacoli ed i pubblici trattenimenti da darsi nei cinematografi ed in altri luoghi diversi dai teatri, con o senza corresponsione di un prestabilito prezzo d'ingresso, sono soggette al preventivo pagamento delle seguenti tasse di concessione governativa da corrispondersi agli uffici delle Imposte (Ufficio del bollo) che rilascieranno apposita quietanza:

a) nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti L. 15.
b) superiore a 10.000 e non a 50.000 L. 30.
c) superiore a 50.000 abitanti L. 50.

Ove trattisi di spettacoli con marionette e burattini per assistere ai quali non si richieda un prezzo superiore a cent. 30 a persona, la tassa è ridotta al quinto, ma non potrà essere mai minore di L. 6.

Art. 21.

Il provvedimento riguardante la provvista dei benefici maggiori è soggetto alla tassa di concessione governativa di L. 60, da corrispondersi agli uffici delle imposte (Ufficio del bollo) che rilascieranno apposita quietanza.

Per la riscossione di tale tassa l'autorità competente dovrà trasmettere il provvedimento all'ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) del luogo ove risiede la persona alla quale la concessione si riferisce.

Gli Uffici medesimi faranno luogo alla consegna del provvedimento all'interessato, dopo che questi avrà effettuato il pagamento dei diritti dovuti.

Art. 22.

Le autorizzazioni prescritte da speciali leggi e regolamenti del Regno per l'esercizio di professioni liberali, sono soggette alla tassa di concessione governativa di L. 75, da corrispondersi agli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo). Gli uffici stessi all'atto della consegna delle autorizzazioni, riscuoteranno la tassa, rilasciando agli interessati regolare bolletta.

Qualora dette autorizzazioni siano soggette ad altra tassa di concessione governativa in virtù di altre disposizioni, non è dovuta quella di cui alla prima parte del presente articolo. Dalla tassa stessa sono eccettuati gli insegnanti.

Art. 23.

Per il rilascio e per la vidimazione annuale da parte delle autorità politiche dei certificati di idoneità a condurre automobili, motocicli ed altri veicoli semoventi senza guida di rotaie sono dovute le tasse di concessione governativa seguenti:

a) certificati di idoneità a condurre automobili ed altri veicoli semoventi senza guida di rotaie (esclusi i motocicli):
1) per il rilascio L. 20;
2) per la vidimazione L. 10;
b) certificati di idoneità a condurre motocicli:
1) per il rilascio L. 10;
2) per la vidimazione L. 5.

Tali tasse sono esatte a mezzo di speciali marche da applicarsi e da annullarsi dai funzionari del competente circolo o sezione dell'Ufficio speciale delle ferrovie ove si tratti di rilascio, e dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) ove invece si tratti della vidimazione annuale.

Art. 24.

I brevetti di pilota civile, le licenze di esercizio di areonavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e pallone sferico; il rilascio dei certificati di navigabilità per aeromobili sono soggetti al pagamento delle tasse di cui al seguente prospetto:

I. Concessione governativa del brevetto di pilota civile

1) *di areoplano o di idrovolante:* *a*) valido per pilota di areoplano od idrovolante, L. 20 *b*) valido per pilota areonauta, L. 10 *c*) valido per pilota comandante di 2ª classe, L. 25 *d*) valido per pilota comandante di 1ª classe, L. 40 2) *di dirigibile:* *a*) valido per pilota di dirigibile, L. 10 *b*) valido per comandante di 3ª classe, L. 20 *c*) valido per comandante di 2ª classe, L. 30 *d*) valido per comandante di 1ª classe, L. 49 3) *di pallone sferico* L. 10	Da corrispondersi mediante marche.

II. Concessione governativa delle licenze di esercizio di areonavigazione;

per pilota di areoplano, idrovolante, dirigibile e pallone sferico, L. 30 vidimazione annuale delle dette licenze, L. 10	Da corrispondersi mediante marche.

III. Concessione governativa del certificato di navigabilità:

per areomobili, L. 40 vidimazione annuale di detti certificati, L. 20	Da corrispondersi mediante marche.

Sulle licenze e sui certificati di cui ai n. II e III, già rilasciate nei territori annessi in conformità delle disposizioni del cessato regime, sarà dovuta la sola tassa di vidimazione, che dovrà essere corrisposta entro tre mesi dal giorno in cui entrerà in vigore il presente decreto.

Art. 25.

Le licenze da rilasciarsi dalle competenti autorità pei conducenti di caldaie a vapore, fisse o semifisse, sono soggette alla tassa di concessione governativa di L. 10 da corrispondersi mediante marche.

Art. 26.

Per le vendite ed esposizioni di che agli articoli 1 e 3, esercitate senza la prescritta licenza negli alberghi e locali menzionati all'art. 1, indipendentemente dalle sanzioni portate da altre leggi tuttora vigenti o già introdotte nei territori annessi; e da quelle di cui alla legge per le imposte personali dirette, nonchè da quelle di cui alle norme di pubblica sicurezza, è applicabile per ciascun caso una pena pecuniaria pari a venti volte la tassa che si sarebbe dovuta corrispondere sulla licenza.

Qualora il contravventore dimostri di trovarsi in regola con il regolamento industriale, con le leggi per le imposte personali dirette e con le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza, e ciò con riflesso al tempo anteriore alla contravvenzione, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto dell'importo suindicato.

Detta pena pecuniaria è dovuta in solido dal venditore espositore e dall'esercente dell'albergo, locanda e pensione o dal proprietario o locatario o usuario del locale in cui ha luogo la vendita o la esposizione.

La merce risponde di ogni diritto erariale e può essere sequestrata.

Art. 27.

Indipendentemente dalla applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, qualsiasi vendita, ovunque fatta, per ragione di lucro o per fine di commercio, di oggetti preziosi di che ai decreti commissariali richiamati all'art. 1 del presente decreto, o di oggetti qualificati di lusso a termini del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795, quando la vendita sia fatta da chi non è iscritto, per tali commerci e per l'esercizio in determinati locali o in determinate forme, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo, di imposte dirette, di pubblica sicurezza e di commercio, è punita con la pena pecuniaria di L. 2000 e con la confisca delle merci e dei valori, compresi quelli portati sulla persona.

Art. 28.

Le concessioni, le autorizzazioni, i provvedimenti, gli atti contemplati dai precedenti articoli non hanno efficacia ove non consti che sia stato effettuato il pagamento della tassa dovuta.

Senza pregiudizio di altre sanzioni penali portate dalle leggi vigenti, salvo le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27, l'esercizio di atti e di diritti contemplati nel presente decreto senza il pagamento delle tasse relative, è punito con una pena pecuniaria uguale al doppio della tassa aumentata di un quinto ed in ogni caso non inferiore a lire ventiquattro.

Alla stessa pena soggiacciono le autorità ed i funzionari che contravvenissero alle disposizioni del presente decreto, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo, per queste, il loro regresso verso le parti debitrici.

Art. 29.

Indipendentemente dalle altre sanzioni penali previste dalle leggi tuttora vigenti nei territori annessi, chiunque sia sorpreso a portare le armi di cui all'articolo 5, senza che risulti l'effettuato pagamento della tassa prescritta, è punito con una pena pecuniaria uguale al sestuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione.

Art. 30.

Per l'accertamento delle contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono applicabili le disposizioni della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135 (allegato A). Agli scopritori delle contravvenzioni medesime compete la partecipazione al terzo del prodotto netto delle pene pecuniarie.

Art. 31.

La definizione delle controversie sulla sussistenza delle contravvenzioni previste dal presente decreto, è affidata in primo grado alle autorità provinciali di finanza ed in secondo grado al Ministero delle finanze.

Art. 32.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni al presente decreto e per riscuotere le tasse di cui agli articoli precedenti e le relative pene pecuniarie.

Col decorso di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie, si prescrivono tanto l'azione della finanza per supplementi a

causa di liquidazioni inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate.

Art. 33.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge per le tasse di bollo, testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *A*, e disposizioni successivamente emanate, in quanto non siano incompatibili con il presente decreto.

Salvo quanto è disposto all'art. 31 del presente decreto, rimangono ferme le norme attualmente in vigore nei territori annessi e riflettenti la competenza delle autorità chiamate a fungere comunque per l'applicazione delle tasse contemplate nel presente decreto e le norme per l'esazione coattiva di esse. Rimangono del pari ferme le disposizioni relative ai rimedi di legge ordinari e straordinari sui ricorsi e sui gravami contro la decisione delle predette autorità; in particolare rimane ferma la competenza dei giudizi di finanza ora esistenti, che avranno da applicare con il procedimento attuale le disposizioni, le sanzioni e le pene previste dal presente decreto e dal testo unico sopra citato.

Compete peraltro all'autorità giudiziaria ordinaria penale la cognizione delle contravvenzioni al disposto dell'art. 5 e l'applicazione della pena pecunaria prevista dall'art. 29.

Art. 34.

Le disposizioni di cui agli articoli 28, 31, 32 e 33 dovranno essere osservate anche per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e la prescrizione delle altre tasse di concessione governativa non contemplate dal presente decreto ma già vigenti nei territori annessi per la estensione che ve ne è stata fatta.

Art. 35.

A tutte le tasse contemplate nel presente decreto è applicabile il contributo di venti centesimi per ogni lira a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra in conformità del R. D. 18 dicembre 1921, n. 1859.

Art. 36.

Dall'entrata in vigore del presente decreto e per i provvedimenti dal medesimo contemplati, non saranno più dovute le tasse previste dalla legislazione del cessato regime e particolarmente, ove ricorra l'applicazione delle tasse contemplate dagli articoli 5, 7, 8, 9, 10 a 18, 19, 20, 21, 23 e 24 (porto d'armi, provvedimenti in materia di pubblica sicurezza, passaporti, legalizzazioni, autenticazioni, autorizzazioni per corsi di rappresentazioni nei pubblici teatri, licenze per spettacoli ed altri pubblici trattenimenti in luoghi diversi dai teatri, provviste beneficiarie, circolazione stradale od aerea), non saranno più dovute quelle previste dalle leggi 9 febbraio 1850, B. L. I. n. 50 e 13 dicembre 1862 B. L. I. n. 89 con le modificazioni successivamente introdottevi.

Per il rilascio delle licenze di cui agli articoli 19 e 20 non potrà essere imposto alcun contributo a favore della Pia Casa dei Poveri in Trieste.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto i Comuni potranno continuare a percepire tasse indipendenti sui permessi e licenze di cui agli articoli 19 e 20 in quanto già attuate o superiormente approvate.

Le disposizioni dei precedenti capoversi sono da osservarsi anche per le licenze soggette alle tasse di concessione governativa previste dall'art. 14 della legge 29 agosto 1922, n. 1254.

Art. 37.

Il presente decreto entrerà in vigore a datare dal 1° gennaio 1923.

Nei territori dei Comuni di Zara e di Lagosta resta sospesa l'entrata in vigore degli articoli 1, 2, 3, 26 e 27 fino a quando non sarà diversamente provveduto con disposizione Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO — CARNAZZA — ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, testo unico, e l'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo col presidente del Consiglio ministro degli interni, col ministro del tesoro, col ministro dei lavori pubblici e col ministro del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile è abrogato;

Con effetto dal 1° gennaio 1923, i salari, le mercedi giornaliere, i compensi di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo dovuti agli operai degli stabilimenti governativi sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta ai sensi dell'art. 11 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Quando gli operai indicati al 1° comma del presente articolo non abbiano carattere di stabilità, in quanto sono semplicemente avventizi, l'imposta di ricchezza mobile sulla parte di retribuzione costituita dal solo salario è fissata nella misura del 4 % comprensiva del centesimo di guerra e dell'addizionale del 15 % a favore dei mutilati, ferma l'applicazione dell'aliquota normale sopra ogni altra competenza o retribuzione.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1923 sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile i salari, le mercedi giornalieri, gli assegni, le indennità ed ogni altro compenso di qualsiasi specie od a qualsiasi titolo corrisposto a favore dei propri operai dalle Provincie, dai Comuni e dalle rispettive aziende autonome.

Sono anche soggetti ad imposta di ricchezza mobile, i salari, le mercedi giornaliere e tutti gli altri corrispettivi indicati al precedente comma, pagati ai propri operai da Enti morali o da Società commerciali che esercitino ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna.

Quando gli operai indicati nel presente articolo non abbiano carattere di stabilità in quanto sono semplicemente avventizi l'imposta di ricchezza mobile sulla parte di retribuzione costituita dal solo salario e fissata nella misura del 4 per cento comprensiva del centesimo di guerra, dell'addizionale del 15 per cento a favore dei mutilati e del 2 per cento per spese di distribuzione, ferma l'applicazione dell'aliquota normale sopra ogni altra competenza o retribuzione.

Art. 3.

L'imposta dovuta a norma del precedente art. 2 deve essere trattenuta dai datori di lavoro all'atto dei singoli pagamenti dei salari ed altre retribuzioni a favore degli operai; e deve essere versata all'erario secondo le modalità fissate dagli articoli seguenti.

Art. 4.

I Comuni, le Provincie, le aziende autonome comunali e provinciali, le Società e gli altri Enti indicati all'art. 2 del presente decreto devono presentare all'Ufficio del registro, nella cui giurisdizione hanno la propria sede, la denunzia dei salari, delle mercedi e degli altri corrispettivi di qualsiasi specie pagati ai propri operai con la indicazione della imposta dovuta versandone, contemporaneamente l'importo.

Questa denunzia, da compilarsi in doppio esemplare, deve essere presentata entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre. La prima dichiarazione, riferibile al bimestre gennaio-febbraio 1923, deve essere presentata entro il 10 marzo 1923.

Art. 5.

L'Ufficio del registro trasmette alla fine di ciascun mese, all'Agenzia delle imposte, il secondo esemplare di ciascuna denunzia, debitamente vistata, con la indicazione della somma riscossa e della data e numero della relativa quietanza.

Art. 6.

Per i redditi non denunziati o denunziati in meno, e per ogni altra rettifica che debba apportarsi alla denunzia, l'Agenzia delle imposte provvede ad accertamento d'ufficio, in confronto del datore di lavoro, seguendo le norme fissate dalla legge sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico).

I redditi accertati in base al comma precedente sono tassabili in base alle stesse aliquote fissate dal presente decreto rispettivamente per gli operai stabili e per quelli avventizi, con l'aggiunta del 2 per cento per spese di distribuzione e con gli aggi di riscossione dovuti all'esattore ed al ricevitore.

Art. 7.

Per la mancata, infedele o ritardata denunzia, prescritta dall'articolo 4 del presente decreto, i datori di lavoro sono assoggettati ad una penalità corrispondente al decimo dell'imposta gravante sul reddito o sulla parte di reddito non denunziato.

Questa penalità non può essere condonata o ridotta se non per legge.

Art. 8.

L'imposta dovuta sui redditi accertati in forza del precedente articolo 6 e le penalità di cui agli articoli 7 e 10 sono inscritte in ruolo speciale, riscuotibili in unica rata, secondo le norme del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Le penalità, l'addizionale per spese di distribuzione e gli aggi di riscossione sono a carico del datore di lavoro.

Art 9.

Le norme del presente decreto non si applicano ai salari, assegni, mercedi giornaliere e competenze di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposti ai propri dipendenti di qualsiasi categoria dagli Enti e Società indicate all'art. 2, in quanto siano già assoggettati o assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile in applicazione del disposto degli articoli 15, 16 e 17 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 10.

E' data facoltà ai funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette di chiedere la presentazione ed eseguire la ispezione di tutti indistintamente i registri dei datori di lavoro, indicati all'art. 2 del presente decreto o soggetti al versamento della imposta a norma degli articoli precedenti.

Per il rifiuto a presentare i registri od a permetterne la ispezione i datori di lavoro incorrono in una

penalità variabile da L. 100 a L. 5000 che è applicabile dall'Agenzia delle imposte competente con le norme di cui all'art. 25 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A*.

Art. 11.

Il decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 26, che dichiara esenti dalla imposta di ricchezza mobile l'aumento di stipendio o di salario e l'indennità di caro-viveri, concessi al personale delle ferrovie secondarie o delle tramvie urbane e intercomunali è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Art. 12.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — CAVAZZONI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1667 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti el Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro delle finanze *interim* per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nulla è variato circa la disposizione dell'art. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente reso esecutivo con le leggi di esercizio provvisorio del bilancio, restando ferma la soppressione, col 31 dicembre 1922, del posto di direttore generale degli approvvigionamenti, nonchè il suo collocamento in disponibilità, col successivo 1° gennaio 1923, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel precitato art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Morcone (Benevento).

SIRE!

Essendosi nell'agosto scorso dimessi 15 sui 20 consiglieri assegnati al comune di Morcone e sui 18 in carica, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione della Civica azienda ad un suo commissario.

Questi ha accertato che i pubblici servizi (igiene, viabilità, acqua potabile) sono trasandati e che la situazione finanziaria è assai preoccupante.

Non ravvisandosi conveniente, nelle condizioni attuali dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, mentre occorre, d'altro lato, dare allo straordinario amministratore poteri più ampi per porlo in grado di provvedere adeguatamente alla sistemazione della Civica azienda, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 novembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Morcone, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Gennaro Cioffi è nominato commissario straordinario per la amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il ministro delegato
TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pernumia (Padova).

MAESTA'!

Un'inchiesta disposta nell'ottobre scorso dal prefetto di Padova sul funzionamento dell'Amministrazione del comune di Pernumia ha accertato notevoli irregolarità ed abusi, specie in ordine all'esecuzione dei lavori pubblici e di forniture ed una

situazione finanziaria gravissima, a causa della larghezza con cui per scopo di partito, vennero assunti impegni anche in eccedenza agli stanziamenti del bilancio.

Non ostante un considerevole aumento della sovraimposta, l'esercizio 1921 si è chiuso con un disavanzo di oltre 25 mila lire, che, per l'esercizio in corso, si prevede ancora maggiore.

Con provvedimenti in corso il Comune aveva contratti poi nuovi mutui per somme eccedenti la potenzialità del bilancio.

L'Amministrazione cui tali rilievi sono stati intestati, non ha potuto giustificarsene in modo esauriente, e successivamente gli amministratori, prendendo a pretesto le ultime vicende politiche, hanno rassegnato le dimissioni, sicchè la provvisoria gestione della civica azienda è stata assunta da un commissario prefettizio.

Non ravvisandosi conveniente indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, mentre è necessario conferire allo straordinario amministratore poteri più ampi per porlo in grado di provvedere adeguatamente al riordinamento amministrativo e finanziario dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pernumia, in provincia di Padova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Zoncada cav. Augusto è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1922 con il quale venne bandito il concorso all'ufficio di direttore del R. Osservatorio vesuviano;

Veduto il decreto Ministeriale in data 15 giugno 1922 con il quale furono prorogati dal 30 giugno 1922 al 31 dicembre dell'anno stesso i termini di scadenza del concorso medesimo;

DECRETA:

È annullato il sopraccennato decreto Ministeriale 30 gennaio 1922, con il quale venne bandito il concorso all'ufficio di direttore del R. Osservatorio vesuviano e conseguentemente l'altro decreto Ministeriale 30 giugno 1922, con il quale furono prorogati al 31 dicembre 1922 i termini di scadenza del concorso predetto.

Roma, 21 dicembre 1922.

Il ministro
GENTILE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le note alle voci 658-a-b, 658-b, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con Regio decreto-legge n. 806 del 9 giugno 1921, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale per i prodotti contemplati nelle citate voci è stabilito periodicamente dal ministro delle finanze di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1921, n. 1784, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle suddette voci;

Di concerto col ministro per l'industria e il commercio;

DETERMINA:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al D. M. 28 giugno 1921, n. 1784 (1) le seguenti tabelle indicanti i valori ufficiali, espressi in oro, per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive:

(1) V. puntata 85 del 1921.

Voce 658-a-b. — Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, non nominati.

DENOMINAZIONE	Valore in oro per chilogramma
Olio essenziale di ambretta . .	L. 8 75 —
Id. di angelica	» 300 —
Id. di calamo aromatico	» 15 —
Id. di camomilla	» 350 —
Id. di cannella	» 75 —
Id. di cardamomo	» 185 —
Id. di carvi	» 30 —
Id. di comino	» 75 —
Id. di finocchio	» 18 —
Id. di geranio	» 75 —
Id. di ginepro	» 20 —
Id. di lauro ceraso .	» 35 —
Id. di lauro nobile	» 20 —
Id. di lavanda	» 50 —
Id. di legno rodio	» 95 —
Id. di legno sassofrasso	» 15 —
Id. di macis	» 25 —
Id. di maggiorana	» 25 —
Id. di mirto	» 35 —
Id. di neroli	» 950 —
Id. di noce moscata	» 25 —
Id. di opoponax	» 120 —
Id. di origano	» 18 —
Id. di patsciuli	» 125 —
Id. di pervinca.	» 35 —
Id. di petit-grain . . .	» 40 —
Id. di rosmarino	» 6 —

DENOMINAZIONE	Valore in oro per chilogramma
Olio essenziale di salvia	Lire 20 —
Id. di senape	» 40 —
Id. di vetiver	» 90 —
Id. di ylang-ylang	» 115 —
Id. di zenzero	» 45 —
Id. *altro*	» 120 —

Voce 658-*b*. — Olii essenziali ed essenze, deterpenati.

DENOMINAZIONE	Valore in oro pe chilogramma
Olio essenziale di anice comune	Lire 25 —
Id. di anice stellato	» 12 —
Id. di arancio amaro	» 900 —
Id. di arancio dolce	» 925 —
Id. di bergamotto	» 112 —
Id. di cannella	» 120 —
Id. di cedro	» 375 —
Id. di citronella	» 25 —
Id. di finocchio	» 38 —
Id. di garofani	» 42 —
Id. di geranio	» 200 —
Id. di lavanda	» 100 —
Id. di lemongrass	» 30 —
Id. di limone	» 150 —
Id. di linaloe	» 115 —
Id. di mandarino	» 2120 —
Id. di menta	» 75 —
Id. di Neroli	» 3500 —
Id. di petit-grain	» 125 —
Id. di rosa	» 3250 —
Id. di rosmarino	» 20 —
Id. *altro*	» 400 —

Voce 661. — Profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati.

DENOMINAZIONE	Valore in oro per chilogramma
Essenza di acacia sintetica	Lire 125 —
Id. ambra sintetica	» 100 —
Id. gelsomino sintetica	» 150 —
Id. geranio sintetica	» 25 —
Id. mimosa sintetica	» 125 —
Essenza di neroli sintetica	Lire 175 —
Id. di rosa sintetica	» 200 —
Id. di violetta sintetica	» 200 —
Acetato di benzile	» 8 —
Id. di geranile	» 45 —
Id. di linalile	» 65 —
Alcool benzilico	» 10 —
Id. cinnamico	» 100 —
Id. feniletilico	» 50 —
Aldeide anisica (aubepina)	» 38 —
Id. cinnamica	» 25 —
Anetolo	» 12 —
Antranilato di metile	» 20 —
Benzoato di benzile	» 10 —
Citral	» 38 —
Citronellolo	» 50 —
Cumarina	» 30 —
Eliotropina	» 22 —
Etere difenilico	» 6 —
Eucaliptolo	» 10 —
Eugenolo	» 40 —
Geraniolo	» 35 —
Ionone	» 90 —
Isoeugenolo	» 60 —
Linalolo	» 55 —
Mentolo	» 70 —
Muschio artificiale	» 80 —
Nerolina	» 8 —
Safrolo	» 8 —
Salicilato di amile	» 12 —
Id. di metile	» 6 —
Terpineolo	» 5 —
Timolo	» 55 —
Vaniglina	» 100 —
Profumi sintetici altri	» 120 —
Costituenti di essenze altri	» 40 —

Voce 767. — Alcaloidi non nominati e loro sali.

DENOMINAZIONE	Valore in oro per chilogramma
Aconitina	Lire 2500 —
Apomorfina (idroclorato)	» 750 —
Atropina	» 600 —

DENOMINAZIONE	Valore in oro per chilogramma
Atropina (solfato)	Lire 550 —
Berberina (idroclorato)	» 500 —
Berberina (solfato)	» 300 —
Brucina	» 75 —
Brucina (nitrato)	» 65 —
Brucina (solfato)	» 65 —
Caffeina	» 40 —
Caffeina (benzoato)	» 38 —
Caffeina (citrato)	» 38 —
Caffeina (salicilato)	» 38 —
Capsicina	» 225 —
Cocaina	» 450 —
Cocaina (idroclorato)	» 4[illegible]0 —
Codeina	» 475 —
Codeina (fosfato)	» 320 —
Codeina (idroclorato)	» 375 —
Codeina (solfato)	» 375 —
Colchicina	» 2025 —
Colchicina (salicilato)	» 2050 —
Cotarnina (idroclorato)	» 250 —
Diacetilmorfina (idroclorato)	» 500 —
Dionina (vedi: etilmorfina idrocl.)	—
Diuretina (vedi: teobromina e sodio salicilato)	—
Emetina (idroclorato)	» 2400 —
Eroina (vedi: diacetilmorfina)	—
Eserina	» 2500 —
Eserina (idroclorato)	» 1950 —
Eserina (salicilato)	» 1950 —
Eserina (solfato)	» 1950 —
Etilmorfina (idroclorato)	» 620 —
Giusquiamina	» 1620 —
Giusquiamina (bromidrato)	» 1600 —
Giusquiamina (solfato)	» 1600 —
Pelletterina	» 2500 —
Pelletterina (solfato)	» 2200 —
Idrastina	» 4025 —
Idrastina (idroclorato)	» 4025 —
Idrastinina (idroclorato)	» 6500 —
Ioimbina (idroclorato)	» 2000 —
Morfina	» 370 —
Morfina (acetato)	» 290 —
Morfina (idroclorato)	» 295 —
Morfina (solfato)	» 295 —
Narceina	» —
Narceina (idroclorato)	Lire 800 —
Narceina (solfato)	» 800 —
Omatropina	» 2350 —
Omatropina (bromidrato)	» 2000 —
Omatropina (idroclorato)	» 2000 —
Papaverina	» 135 —
Papaverina (idroclorato)	» 135 —
Pelletterina (tannato)	» 500 —
Pilocarpina	» 1250 —
Pilocarpina (idroclorato)	» 750 —
Pilocarpina (nitrato)	» 725 —
Scopolamina (bromidrato)	» 1600 —
Scopolamina (idroclorato)	» 1600 —
Scopolamina (solfato)	» 1600 —
Solanina	» 1050 —
Solanina (idroclorato)	» 1200 —
Sparteina	» 250 —
Sparteina (solfato)	» 75 —
Stipticina (*vedi*: cotarnina idroclorato)	—
Stricnina	» 275 —
Stricnina (arseniato)	» 225 —
Stricnina (cacodilato)	» 250 —
Stricnina (idroclorato)	» 225 —
Stricnina (ipofosfito)	» 300 —
Stricnina (nitrato)	» 210 —
Stricnina (solfato)	» 200 —
Teobromina	» 40 —
Teobromina e sodio (salicilato)	» 35 —
Tropococaina (idroclorato)	» 1000 —
Veratrina	» 225 —
Veratrina (idroclorato)	» 225 —
Veratrina (solfato)	» 225 —
Agaricina	» 50 —
Aloina	» 20 —
Cantaridina	» 3750 —
Digitalina	» 28500 —
Evonimina	» 55 —
Salicina	» 50 —
Saponina	» 65 —
Altri	» 1500 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e andrà in vigore il 1° gennaio 1923.

Roma, 20 dicembre 1922.

Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data della ricevuta: 20 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bonuomo Gerardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 10 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data della ricevuta: 6 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Greco Angelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 2000 — Consolidato 5 0/0, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 521 — Data della ricevuta: 26 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Pellegatta Felice fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 12 — Ammontare della rendita L. 221 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 27 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	143 40	Dinari	—
Londra	91 02	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 75	Belgio	132 —
Spagna	309 25	Olanda	7 85
Berlino	0 28	Pesos oro	17 —
Vienna	0 63	Pesos carta	7 48
Praga	61 50	New York	19 66

Oro 379 34

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 90	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 99	—

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1922.

	Al 30 giugno 1922	Al settembre 1922	DIFFERENZA + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	3.082.532.001 56	2.875,429.791 42	— 207.102.210 14
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	17.201.529.349 48	(1) 18 620.301.110 40	+ 1,418 771,760 92
Insieme	20.284.061.351 04	21.495.730.901 82	+ 1,211.669.550 78
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	42.040.693.300 24	42.816.656.825 66	— 775.963.525 42
Situazione del Tesoro	21.756.631.949 20	21 320.925 923 84	+ 435.706.625 36

(1) In questa somma sono comprese L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE **CONTO AL 30**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1921-1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*	1.277.548.590 84	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.804.983.410 72	3.082.532.001 56

INCASSI.

		Mese	Precedenti	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - **Entrate effettive ordinarie e straordinarie**	970.471.781 19	2.799.970.766 68	3.770.442.547 87	
	» II. - **Costruzione di ferrovie** . .	526 50	4.170.126 51	4.170.653 01	
	» III. - **Movimento di capitali** . . .	289.666.266 14	201.870.774 75	491.537.040 89	
	» IV - **Partite di giro**	5.725.985 04	32.513.413 47	38.239.398 51	
		1.265.864.558 87	3.038.525.081 41	4.304.389.640 28	4.304.389.640 28
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari.	2.100.581.078 10	5.335.488.375 21	7.436.039.453 31	
	Vaglia del Tesoro	1,108.349.456 02	2.018.115.722 28	3.126.665.178 30	
	Banche - Conto **anticipazioni statutarie** . .	—	—	—	
	Anticipazioni **straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta**	—	—	—	
	Anticipazioni **straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche**	—		—	
	Cassa depositi e prestiti **in c/c fruttifero** .	—	—	—	
	Aministr. del debito pubblico **in c/c infrutt.**	142 50		8.363 25	
	Aministr. del Fondo culto **in c/c infrutt.** .	6.040.000 —	11.33[illegible] 81	17.372.537 81	
	Cassa depositi e prestiti **in c/c infruttifero.**	79.000.000 —	233.000.[illegible] —	312.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - **Fondo di riserva** . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni **in c/c fruttifero** . .	38.135.055 —	473.590.726 59	511.725.781 59	
	Altre Amminastrazioni **in c/c infruttifero** .	96.977.163 79	537.509.557 76	634.486.721 55	
	Incassi da regolare **in conto dazi d importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari** . .	290.561.205 78	98 236.719 10	388,797,924 88	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministrazione **di biglietti bancari da Istituti di emissione** (*a*)	—	—	—	
	Somme **ricavate mediante emissione di buoni quinquenn. (legge 16-7-1914, n. 683)**	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni **provinciali per la requizione dei cereali**	3.910.056 03	—	3.910.056 03	
		3.723.754.167 22	8.707.281.859 50	12.431.036.026 72	12.431.036.026 72
In conto crediti di tesoreria	Valuta **aurea presso la Cassa dep. e prest.**	—	—	—	
	Buoni della Cassa Veneta **ritirati dalla circol.**	—	5.560.013 90	5.560.013 90	
	Valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Amministrazione **del debito pubblico per pagamenti da rimborsare**	—	12.204 55	12.204 55	
	Amministrazione **del Fondo culto per pagamenti da rimborsare**	—	—	—	
	Cassa dep. e prest. **per pagamenti da rimbors.**	—	—	—	
	Altre Ammin. **per pagamenti da rimborsare**	—	—	—	
	Anticipazioni **varie e crediti diversi**	66.926.138 62	459.385.837 41	526.311.976 03	
	Cassa depositi e prestiti - **Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286**	—	—	—	
		66.926.138 62	464.958.055 86	531.884.194 48	531.884.194 48
					20.349.841.863 04

b) Fondo di cassa al 30 settembre 1922 — Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca			800.662.290 06	
Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			2.074.767.501 36	
				2.875.429.791 42

PAGAMENTI.

	Mese	Precedenti	TOTALE	
In conto spese di bilancio				
Categoria I. - Spese effettive, ordinarie straordinarie	1.003.795.225 89	2.642.312.846 67	3.646.108.072 56	
» II. - Costruzioni di ferrovie	85.966 66	40.330.607 95	40.416.574 61	
» III. - Movimento di capitali	85.897.359 66	79.948.199 50	165.845.559 16	
» IV. - Partite di giro	6.458.926 53	9.854.151 63	16.313.078 16	
	1.095.237.478 74	2.772.445.805 75	3.868.683.284 49	3.868.683.284 49
Decreti di scarico	—	330 43	330 43	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
	—	330 43	330 43	330 43
In conto debiti di Tesoreria				
Buoni del Tesoro ordinari	2.351.583.438 52	4.622.002.305 87	6.973.585.744 39	
Vaglia del Tesoro	1.070.534.667 75	2.087.542.801 34	3.158.077.469 09	
Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	5.000.000 —	5.000.000 —	
Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	—	139.408.144 32	139.408.144 32	
Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	—	—	
Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	—	—	
Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	60.000.000 —	253.331.794 61	313.331.794 61	
Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	112.040.376 32	524.040.180 99	636.080.557 31	
Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	294.765.041 56	117.358.727 16	412,123.768 72	
Biglietti di Stato	—	—	—	
Buoni di Cassa	—	—	—	
Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
Somme ricavate mediante emiss. di buoni id.	—	—	—	
Cassieri militari	—	—	—	
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	1.298.983 20	16.166.039 66	17.465.022 86	
	3.890.222.507 35	7.764.849.993 95	11.655.072.501 30	11.655.072.501 30
In conto crediti di Tesoreria				
Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest.	—	—	—	
Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	—	—	
Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	—	—	
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	30.532.963 50	603.699.413 17	634.232.376 67	
Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2.098.827 81	14.356.401 36	16.455.229 17	
Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	97.812.010 11	192.636.599 08	290.448.609 19	
Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	5.295.027 29	11.831.629 08	17.126.656 37	
Anticipazioni varie e crediti diversi	170.852.377 88	821.540.706 12	992.393.084 —	
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
	306.591.206 59	1.644.064.748 81	1.950.655.955 40	1.950.655.955 06
Totale				20.349.841.863 04

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa d[illegible] a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'ar[illegible] in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 30 settembre 1922
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	24.107.626.609 21	24.570.110.318 13
Vaglia del Tesoro	2.029.007.064 18	1.997.594 773 39
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	415.000.000 —	410.000.000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2.998.465.089 74	2.559.065.908 67
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	26.537.266 98	43.909.804 79
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	787.767.849 67	1,099.767.849 67
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	123.754.083 99	322.148.073 97
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1.477.742.335 07	1.476.148.500 31
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	52.210.308 14	28.881.464 30
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	281.000.000 —	281.000.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Cassieri militari	—	—
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	—	—
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	22.371.769 04	8.816.812 21
Totale	42 040.693 300 21	42 816.656.825 66

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 30 settembre 1922
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	191.000.000 —	191.000.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	39.439.986 10
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	805.021.928 86	805.021.928 86
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.861.070.256 64	2.495.290.428 76 (1)
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare	72.022.748 30	88.477.977 47
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	796.043.678 55	1,086.492.287 74
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	85.619.228 34	102.745.884 71
Ministero della Guerra		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1)	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	14.000.000 —	14.000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Colonia Eritrea in c/c infruttifero (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	12.042.152.365 64	12.166.412.202 —
Diversi	438.480.788 94	755.302.060 58
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	175.000.000 —	200.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale . . .	17.201.529.349 45	18.620.391.110 40

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 30 settembre 1922 era di L. 1,369,042,599 85.

(1) Nella cifra sono comprese L. 6,110,324 92 per debito pubblico prebellico austriaco.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di settembre 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di settembre 1922	Mese di settembre 1921	Differenza nel 1922	Da luglio 1922 a tutto settembre 1922	Da luglio 1921 a tutto settembre 1921	Differenza nel 1922
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1.301.219 52	1.724.344 45	— 423.14 93	4.791.619 54	5.025.257 81	— 233 638 27
Contributi:						
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati . . .	3.286.475 38	3.488 719 39	— 202.244 01	50.806.723 16	47.406.728 88	+ 3.399.993 28
Redditi di R. M. e vari	17.948.673 41	20.729.692 07	— 2.781.018 66	259.529.202 08	193.030.947 05	+ 66.498 255 03
Contributo centesimo guerra . .	2.810.089 45	2.800.336 76	+ 9.752 69	26.730.072 65	26.064.907 28	+ 665.165 37
Extraprofitti di guerra	12.050.427 07	14.273.688 34	— 2.223.261 27	247.863.195 51	327.611.783 47	— 79.748.587 96
Contributo straord. di guerra .	379.591 78	382.866 58	— 3.274 80	5.139.551 48	3.935.029 84	+ 1.204.521 64
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	152.973.942 62	112.722.027 20	+ 40.251.915 42	652.420.635 79	522.080.420 58	+ 130 340.215 21
Prodotto del movim. a G. e P. V.	694.000 30	566.014 48	+ 127.955 82	853,254 74	942.498 40	— 89.243 66
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	—	2.830 75	— 2.830 76
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. . .	141.291.802 34	69.060.894 62	+ 72.230.907 72	376.356.364 13	136.657.913 45	+ 239.698.420 68
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	50.290.069 76	33.031.703 32	+ 17.258.366 44	150.322.302 42	99.024.755 56	+ 51.297.546 86
Dazio sull'importazione del grano	—	—	—	585.595 —	20.076 70	+ 565.518 30
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	38.642.518 10	15.816.727 44	+ 22.825.790 66	89.120.865 42	32.373.756 25	+ 56 747.109 17
Privative:						
Tabacchi	214.139.160 96	208.708.389 38	+ 5.430.771 58	666.282.083 74	638.420.774 18	+ 27.861.309 56
Sali	13.678.196 90	12.202.835 13	+ 1.475.361 77	41.352.044 88	37.790.352 91	+ 3.561.691 97
Fiammiferi e carte da giuoco .	13.801.013 93	15.305.945 65	— 1.504.931 72	43.138.849 91	46.748.986 28	— 3.610.136 37
Chinino	813.121 32	1.532.189 89	— 719.068 57	2.682.312 67	4.147.221 52	— 1.464.908 85
Lotto	31.874.149 50	16.904.567 90	+ 14.969.581 60	66.746.262 30	70.058.413 57	— 3.312.151 27
Monopoli commerciali	—	69.313.379 11	— 69.313.379 11	—	187.951.510 92	— 187.951.510 92
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	33.271 930 43	30.531.218 67	+ 2.740.711 76	97.185.818 20	85.737.935 61	+ 11.447.882 59
Telegrafi	11.044.528 65	11.709.282 77	— 664.754 12	23.026.713 61	23 411.293 77	— 384.580 16
Telefoni:	3.370.728 32	2.807.702 38	+ 563.025 94	28.922.901 52	19.901.223 08	+ 9.021.678 44
Servizi diversi	11.823.344 51	5.569.761 17	+ 6.253.583 34	22.104.910 03	15.068.449 31	+ 7.036.460 72
Rimborsi e concorsi nelle spese .	5.728.149 31	1.997.204 35	+ 3.730.944 96	20.346.811 11	6.309.579 19	+ 14.037.231 92
Entrate diverse	57.403.353 28	56.566.700 32	+ 836.652 96	169.914.032 08	281.604.309 51	— 111.690.277 43
Totale *Entrata ordinaria* . . .	818.619.486 84	807.746.221 37	+ 110.873.265 47	3.046.222.120 97	2.811.326.985 87	+ 234.895.135 10
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese .	77.721 77	539.401 71	— 461.679 94	122.926.038 60	1.496 308 58	+ [2]) 121.429.730 02
Entrate diverse	128.490.383 59	25.126.459 79	+ 103.363.923 80	570.434.631 21	134.570.078 40	+ [3]) 435.864.552 81
Capitoli aggiunti per resti attivi. .	23.284.188 99	1.061.562 40	+ 22.222.626 59	30.859.757 09	2.948.987 03	+ 27.910.770 06
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	526 50	3.519 85	— 2.993 35	4.170.653 01	198.284 10	+ 3.972.368 91
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni.	342.994 64	130.712 63	+ 212.282 01	655.411 35	452 520 75	+ 202.890 60
Accensione di debiti	1) 283.536.249 65	227.842.408 73	+ 55.693.840 92	454.671.180 87	359.761.020 42	+ 94.910.160 45
Riscossione di crediti	1.192 —	15.900 10	— 14.708 10	69.942 09	152.372 40	— 82.430 31
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	1.934 40	124.642 51	— 122.678 11	245.379 41	563.211 17	— 317.831 76
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	175.000 —	—	+ 175.000 —	200.000 —	—	+ 200.000 —
Partite che si compens. nella spesa	4.351.907 09	7.980.287 20	— 3.628.380 11	30.514.299 28	24.573.694 18	+ 5.940.605 10
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali . .	885.261 80	4.100.230 —	— 3.214.968 20	3.413.120 60	8.657.382 50	— 5.244.261 90
Ricuperi diversi	371.696 56	607.240 40	— 235.543 84	1.266.811 29	2.603.095 39	— 1.336.284 10
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	—	—	—	506.896 —	7.050.000 —	— 6.549.104 —
Totale *Entrata straordinaria*	441.519.086 99	267.532.365 32	+ 173.986.721 67	1.219.928.120 80	543.026.954 92	+ 676.901.165 88
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	5.725.985 04	29.291.473 53	— 23.565.488 49	38.239.398 51	54.678.814 58	— 16.439.416 07
Totale generale . . .	1 265.864.558 87	1.004.570.060 22	+ 261.294,498 65	4.304.389.640 28	3.409.032.755 37	+ 895.356.884 91

1) Di cui L. 90.736.845 29 per buoni del tesoro poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di settembre 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di settembre 1922	Mese di settembre 1921	Differenza nel 1922	Da luglio 1922 a tutto settembre 1922	Da luglio 1921 a tutto settembre 1921	Differenza nel 1922
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	428.326.692 41	482.744.740 63	− 54.418.048 22	1.192.430.217 69	1.605.771.354 26	− 413.341.136 57
Id. delle Finanze	131.215.904 45	116.823.609 29	+ 14.392 295 16	296.790.665 13	264.901.554 49	+ 31.889.110 64
Id. della Giustizia e Culti .	15.374.733 75	16.141.801 59	− 767.067 84	40.411.905 59	48.227.761 32	− 7.815.855 73
Id. degli Affari Esteri . . .	463.504 23	2.077.325 29	− 1.613.821 06	2.362.186 75	10.580.587 99	− 8.218.401 24
Id. dell'Istruzione Pubblica	45.269.849 50	42.913.938 60	+ 2.355.910 90	343.846.165 23	325.620.025 29	+ 18.226.139 94
Id. dell'Interno	84 297.281 57	62.544.034 14	+ 21.753.247 43	277.137.094 07	240.972.815 93	+ 36.164.278 14
Id dei Lavori Pubblici .	62.340.012 43	148.910.168 35	− 86.570.155 92	213 870.372 37	264.975.386 47	− 51.105.014 10
Id. delle Poste e dei Telegrafi	63.551.887 36	65.613.353 11	− 2.061.465 75	168.683.462 —	147.696.579 30	+ 20.986.882 70
Id. della Guerra	175.119.273 30	226.618.599 84	− 51.499.326 54	908.193.484 11	891.664.808 10	+ 16.528.676 01
Id. della Marina	51.798.902 25	56 658.395 72	− 4.859.493 47	124.747.782 16	147.561.413 89	− 22.813.631 73
Id. delle Colonie	1.759.969 23	317.869 37	+ 1.442.099 86	228.155.103 89	14.496.245 05	+ [4]) 213.658 858 84
Id dell'Agricoltura	7.009.551 35	5 369.046 77	+ 1.640.504 58	20.951.142 65	12.575 432 73	+ 8 375.709 92
Id. dell'industria e Commer.	6.497.210 37	9.366.807 05	− 2.869.596 68	14.306.220 89	16.548.663 56	− 2.242.442 67
Id. del Lavoro	20.682.279 87	26.065.624 26	− 5.383.344 39	31.355.516 27	52.070.475 83	− 20.714.959 56
Id. delle Terre liberate . .	2.530.426 67	1.953.696 95	+ 576.729 72	5.441,965 69	4.922.866 08	+ 519.099 61
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.096.237.478 74	1.264.119.010 96	− 167.881 532 22	3.868.683.284 49	4.048.585.970 29	− 179.902.685 80
Decreti di scarico	—	—	—	330 43	218 13	+ 112 30
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
TOTALE pagamenti . .	1.096.237.478 74	1.264.119.010 96	− 167.881.532 22	3.868.683.614 93	4.048.586.188 42	− 179.902.573 50

2) Maggiori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e dai privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto coi fondi dell'Amministrazione dei trasporti.

3) Ricavo della liquidazione da parte dei Comuni degli Enti di approvvigionamenti e consumi.

4) Anticipato versamento dei fondi di bilancio al conto corrente istituito per il servizio di cassa relativo alle colonie, in confronto col corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1921-922.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 23 novembre 1922:

L'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio concessa ai seguenti capitani è prorogata dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Di Lorenzo Guglielmo dal 12 settembre 1922.

Bauter de Mougeot Mario dal 31 luglio 1922.

Lucherini Lelio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non dipendenti da cause di servizio. la sopraindicata aspettativa è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

De Ierio Nicola, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa dal 9 agosto 1920, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Genova Nicolò, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa dal 5 giugno 1922, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Bellacera Sebastiano, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra dal 10 luglio 1920 è prorogata dal 13 febbraio 1922 ed è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tavecchio Pietro, capitano, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio concessagli è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 10 dicembre 1922:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° gennaio 1923:

Pizzolotto Tito — Marrubini Carlo — Metaloni Ardemio — Tardini Vincenzo — Giachetti Ottavio — Mandrilli Aldo Enrico.

Con R. decreto del 14 dicembre 1922:

Siano Carmine, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 1° dicembre 1922, ed è, a domanda, richiamato in servizio dall'11 dicembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ulima data.

Dall'Aglio Guido, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 dicembre 1922, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data

Masi Odoardo, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 dicembre 1922, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Alemanno Giuseppe, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 15 dicembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 16 dicembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Carcasson Silvio, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 31 ottobre 1922, è, a domanda, richiamato in servizio dal 1° novembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Faschini Bernardino, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzioni quadri dal 15 novembre 1922, è, a domanda richiamato in servizio dal 16 novembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Marino Pasquale, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 15 dicembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 16 dicembre 1922 con decorrenza assegni da quest'uliima data.

Caravaggi Marco, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 15 dicembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 16 dicembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Iusinna Salvatore, capitano in aspettativa per motivi speciali. trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 31 ottobre 1922, è, a domanda, richiamato in servizio dal 1° novembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per motivi speciali dal 25 dicembre 1922:

Manfredi Oreste — Cotronei Arnaldo — Pepe Oronzo

Tenenti.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

I seguenti tenenti in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Cimbro Giuseppe, dal 1° settembre 1922.

Giacchetti Alberto, dal 13 settembre 1922.

Fierabracci Giulio, dall'11 settembre 1922.

Bianchini Bernardo, dal 24 giugno 1922.

Iacampo Leopoldo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 7 ottobre 1922.

L'ufficiale poi è richiamato in servizio dal 22 luglio 1922.

Campanella Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 6 giugno 1922.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Ornato Tommaso, dal 20 agosto 1922.

Moroni Ettore, dal 27 settembre 1922.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Costantino Francesco di Carmine, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 31 luglio 1921 relativo al collocamento a riposo del suindicato ufficiale, non appartenendo esso al ruolo del S. A. P.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Catania Nicolò, tenente, collocato a riposo con decreto 12 dicembre 1920 perchè ammesso ad assegno quale invalido di guerra, richiamato in servizio effettivo dal 9 aprile 1921 ed è considerato per l'anzidetto periodo di tempo in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 23 novembre 1922:

Mocci Luigi, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la sopraindicata aspettativa è prorogata dal 9 agosto 1922.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.